

CCLXX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Sul processo verbale:</b>		LUCIFREDI . . . . . 10113, 10114
PETRONE . . . . .	10103	CARGATERRA, <i>Relatore</i> . . . . . 10113, 10117, 10118,
PRESIDENTE . . . . .	10104	10121, 10122, 10123, 10126, 10128, 10130,
		10132, 10133, 10135, 10137, 10144
<b>Per la salute del Vicepresidente Fuschini:</b>		BASILE . . . . . 10115, 10116, 10118
PROIA . . . . .	10104	COPPI ALESSANDRO . . . . . 10116, 10117, 10118
TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	10104	RESCIGNO . . . . . 10117
PRESIDENTE . . . . .	10104	PERLINGIERI . . . . . 10120, 10121
		ADONNINO . . . . . 10122
<b>Congedi:</b>		PAOLUCCI . . . . . 10122, 10138, 10139
PRESIDENTE . . . . .	10104	RICCIO . . . . . 10122, 10131, 10132
		TROISI . . . . . 10123, 10124
<b>Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):</b>		GIUNTOLI GRAZIA . . . . . 10124, 10125
PRESIDENTE . . . . .	10104	BERTOŁA . . . . . 10126, 10127
		GIULIETTI . . . . . 10127, 10128
<b>Petizione (Annunzio):</b>		GIAMMARCO . . . . . 10129, 10130, 10131
PRESIDENTE . . . . .	10104	TERRANOVA RAFFAELE . . . . . 10132
		NOTARIANNI . . . . . 10133
<b>Interrogazione (Svolgimento):</b>		BALDUZZI . . . . . 10135, 10140
PRESIDENTE . . . . .	10105, 10107	D'AMICO . . . . . 10136, 10139
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli</i>		LEONE MARCHESANO . . . . . 10136
<i>affari esteri</i> . . . . .	10105	ANGELINI . . . . . 10142, 10144, 10145
BARTOLE . . . . .	10106, 10107	SCHIRATTI . . . . . 10143
PAJETTA GIANCARLO . . . . .	10107	VALSECCHI . . . . . 10143
		GUI . . . . . 10143
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		CECCHERINI . . . . . 10143
Provvedimenti per agevolare l'esecuzione		AMADEI . . . . . 10143, 10144
di opere pubbliche di interesse degli		BERNIERI . . . . . 10143, 10144
Enti locali (371) . . . . .	10107	
PRESIDENTE . . . . .	10107, 10108, 10110, 10113,	<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>
	10114, 10117, 10118, 10119, 10121, 10122,	PRESIDENTE . . . . . 10145, 10148
	10124, 10125, 10126, 10127, 10128, 10129,	FAILLA . . . . . 10148
	10130, 10131, 10132, 10133, 10134, 10135,	
	10137, 10138, 10140, 10141, 10142, 10143,	
	10144, 10145	
TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	10107,	
	10109, 10112, 10114, 10115, 10118, 10122,	
	10123, 10124, 10126, 10128, 10130, 10133,	
	10135, 10137, 10138, 10139, 10141, 10144	
PORZIO, <i>Ministro senza portafoglio, Vice-</i>		
<i>presidente del Consiglio</i> 10108, 10110, 10111,		
	10112, 10124	
MATTEUCCI . . . . .	10109, 10112, 10131, 10133,	
	10136, 10139	
TONENGO . . . . .	10110	
CERAVOLO 10111, 10112, 10113, 10114, 10120,		
	10121	
CERABONA 10112, 10113, 10127, 10128, 10139		

La seduta comincia alle 16.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

Sul processo verbale.

PETRONE. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRONE. Ho rilevato dal resoconto sommario (che, comunque, so che non ha carattere ufficiale) che io avrei partecipato

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

alla votazione sulla elezione contestata dell'onorevole Parri, mentre poi risulta che non avrei partecipato alla votazione sui bilanci. Invece è avvenuto il contrario; ed io posso chiamare a testimoni l'onorevole Arcangeli ed altri colleghi, i quali sanno che mi sono trattenuto fuori dell'aula durante la votazione sull'elezione contestata dell'onorevole Parri. Precedentemente, anche in altre contestazioni di elezioni, io non ho partecipato mai alle votazioni. Quindi, prego mi si dia atto di questa dichiarazione e si corregga il verbale in conformità.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua rettifica, facendole notare, come ella, del resto, ha accennato, che testo ufficiale è soltanto il resoconto stenografico.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

#### Per la salute del Vicepresidente Fuschini.

PROIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da qualche giorno le condizioni di salute del nostro carissimo amico e autorevole collega Giuseppe Fuschini, Vicepresidente di questa Camera, destano serie preoccupazioni. Io sono certo di interpretare l'unanime sentimento dell'Assemblea nell'inviare al caro collega gli auguri di una pronta guarigione; e, nello stesso tempo, pregherei il signor Presidente di tenere ulteriormente informata l'Assemblea del decorso della malattia. (*Vivi, generali applausi*).

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa alle parole dell'onorevole Proia e formula voti fervidi per la sollecita guarigione dell'onorevole Fuschini (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Mi associo volentieri — e credo con ciò di interpretare, al di sopra di ogni divisione di idee, il pensiero dell'Assemblea — agli auguri, che il collega Proia ha voluto formulare per il collega ed amico Fuschini, e che sarà mia cura di trasmettere. Assicuro che la Presidenza, come ha fatto nei giorni passati, si terrà costantemente in contatto con i familiari, per seguire le vicende di questa dolorosa malattia, che speriamo abbia risoluzione favorevole. (*Vivissimi, generali applausi*).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Amatucci, Corbino, Fina, Martinelli, Sullo e Dossetti.

(*Sono concessi*).

#### Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso nella seduta del 5 corrente:

« Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e consorzi » (677).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

#### Annunzio di petizione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è pervenuta alla Presidenza una petizione riferentesi alla ratifica del Patto Atlantico. Si dia lettura del sunto.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Il deputato Smith ha presentato una petizione di Antonio Daniele di Procolo ed altri con la quale si invitano le Assemblee legislative a soprassedere, per il bene del paese, alla ratifica del Patto Atlantico, fino a che, nei modi che esse riterranno più idonei, non si siano rese pienamente edotte della reale volontà che anima i cittadini dai quali esse richiamano autorità e potere; ad ogni modo a voler dichiarare che non sarà concessa ad altre potenze alcuna base militare né permesso l'ingresso a loro truppe, e che non si eserciterà nella politica interna del paese alcuna influenza straniera che incida, formalmente o sostanzialmente, sulle garanzie di libertà dei cittadini e dei partiti. « Mentre riaffermiamo — conclude la petizione — in modo esplicito e solenne, la nostra condanna ad ogni politica di guerra e di odio tra i popoli, siamo certi che, accogliendo questo nostro voto, le Assemblee legislative compiranno un atto di grande saggezza, capace di riunire tutti gli italiani nel loro sforzo comune per l'indipendenza della Patria ».

PRESIDENTE. Informo di avere oggi stesso trasmesso la petizione alla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero), affinché ne riferisca all'Assemblea in sede di discus-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

sione del disegno di legge n. 608: « Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949 », al quale la petizione stessa si riferisce. Ciò a norma della prima parte dell'articolo 111 del regolamento.

**Svolgimento di interrogazione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Governo ha dichiarato di essere pronto a rispondere alla seguente interrogazione dell'onorevole Bartole:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere il pensiero circa la recente decisione del Governo jugoslavo di effettuare il cambio della valuta in zona B del Territorio Libero di Trieste, a datare dal 6 luglio 1949, in ragione di asserite 30 cosiddette jugolire verso 3 dinari e limitatamente alla concorrenza di 20.000 jugolire, violando nuovamente in materia valutaria il Trattato di pace (Allegato VI, articolo, 4, Allegato VII, articolo 11); e se si intenda deferire la questione all'O.N.U. perché siano tutelati gli interessi, ancora una volta spietatamente conculcati, dei 70.000 italiani colà residenti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

**BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Essendo la zona B sottoposta ad un regime di occupazione, incombeva alle autorità militari d'occupazione l'obbligo, pienamente conforme al diritto internazionale, di non innovare la struttura economica e sociale del territorio da esse amministrato in attesa d'un suo definitivo assetto giuridico. Tale obbligo è stato invece ripetutamente violato dal Governo jugoslavo attraverso l'adozione di una serie di misure le quali, estendendo alla zona B il regime economico e sociale vigente in Jugoslavia, erano evidentemente preordinate a favorire la frattura dell'unità geografica del Territorio libero e l'incorporazione così di fatto della zona B nel territorio jugoslavo; e contro di esse il Governo italiano, richiamandosi alla lettera del trattato di pace, non aveva a suo tempo mancato di elevare vibrata protesta, rifiutandosi di riconoscere la loro legittimità.

Per quanto riguarda più propriamente l'aspetto valutario della situazione è da osservare che con l'introduzione delle cosiddette jugo-lire, cui era stato arbitrariamente at-

tribuito un valore diverso da quello della lira italiana, le autorità militari jugoslave avevano già violato precise disposizioni del trattato di pace e della convenzione dell'Aja circa i diritti delle potenze occupanti; il provvedimento odierno, attuando una vera e propria unione valutaria fra la zona B e la Jugoslavia, è da considerarsi come una nuova manifestazione di questa politica e non potrà non aggravare la critica situazione in cui versano le popolazioni della zona B, col risultato pratico di estromettere dalla circolazione la originaria valuta italiana. Se a ciò si aggiunge che il rapporto fissato per il cambio tra jugo-lire e dinaro non è conforme alle parità ufficiali stabilite da parte della Jugoslavia stessa ed ancora meno all'effettiva relazione tra i poteri di acquisto delle due monete, appare in tutta la sua gravità il carattere di spoliazione di tali misure verso una popolazione già così duramente provata.

Il Governo italiano ha subito espresso il proprio punto di vista sulla questione ai rappresentanti dei Governi nord-americano e britannico cui è attualmente affidata l'amministrazione della zona A del Territorio libero di Trieste, richiamando la loro seria attenzione sulla questione stessa e si riserva di fare altrettanto nei prossimi giorni presso le Nazioni Unite con ogni opportuna documentazione. Questa azione del Governo italiano rientra nella politica che esso ha svolto e continuerà a svolgere anche nel futuro per la tutela degli interessi delle popolazioni triestine e per la difesa dell'italianità del Territorio libero nel suo complesso.

Questa azione di difesa ha trovato la sua base internazionale nella dichiarazione tripartita del 20 marzo con la quale i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia hanno riconosciuto l'inapplicabilità delle norme del trattato di pace relativamente al Territorio libero di Trieste e hanno proposto al Governo sovietico la stipulazione di un protocollo diretto a porre in atto la restituzione dell'intero territorio alla sovranità dell'Italia.

In queste condizioni il Governo e il popolo italiano considerano a buon diritto la cosiddetta zona B, cioè quella parte del Territorio libero che temporaneamente è sottoposta all'amministrazione militare jugoslava, come parte integrante di un territorio che dovrà ritornare all'Italia; territorio che da tutti i punti di vista, spirituale, politico, economico, costituisce una unità che non potrebbe essere intaccata senza ulteriormente

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

aggravare le dolorose mutilazioni operate dal trattato di pace. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bartole ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARTOLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta del Governo, sebbene, sinceramente, nutra qualche timore di dovere, dopo questa interrogazione che ha avuto così soddisfacente esito, presentare in seguito qualche eventuale interpellanza su questo argomento, se il corso degli avvenimenti, che non è sempre tanto favorevole per noi, dovesse richiederlo.

Il provvedimento attuale, onorevoli colleghi, è stato preso dalla Jugoslavia ed è stato dalla Jugoslavia stessa annunciato ufficialmente come il primo di una serie di ulteriori più importanti decisioni. Io temo che, purtroppo, ancora altre volte il nostro Governo sarà costretto a reagire quando Tito metterà le nazioni civili di fronte ai suoi fatti compiuti. Nel 1945 Tito violò l'accordo di Belgrado ed occupò la Venezia Giulia; ma nulla fu tentato perché queste violazioni non si ripetessero più; così la catena dei fatti compiuti seguì con le foibe dell'Istria, con le deportazioni, con i campi di concentramento, con i massacri.

Un anello di questa catena fu la emissione della jugolira con ordinanza dell'armata jugoslava del 18 ottobre 1945; moneta senza copertura e, nei tagli piccoli, senza nemmeno numero di serie. Fu emessa dapprima alla pari con la lira italiana, contro le convenzioni dell'armistizio lungo che prevedevano la sola emissione di Am-lire; fu successivamente portata al doppio della pari con ordinanza 24 ottobre 1946, proprio quando sul mercato libero la quotazione era discesa sotto la metà della pari.

Per la legge economica che la moneta cattiva scaccia la buona, essa rimase, di fatto, l'unico mezzo di scambio circolante in zona B, priva di valore in zona A, in Italia, in Jugoslavia, sicché per fare acquisti nel territorio anglo-americano e spendere per la propria propaganda, l'Amministrazione jugoslava fu costretta a favorire il contrabbando di tabacco e a confiscare mensilmente ai lavoratori abitanti in zona B ed occupati in zona A, 10.000 lire italiane pagandole con 5.000 jugolire, mentre il loro valore di mercato è di 30-35 mila jugolire.

Questa moneta ha distrutto l'unità delle due zone che sono complementari economicamente; ha costretto gli italiani a sfuggire non solo agli arresti e alle deportazioni, ma anche alla fame, emigrando in Italia e in zona A.

I 70.000 rimasti si avviano, ora, a seguire la sorte di coloro che li precedettero, perché il dinaro taglia con un colpo di spada ogni residuo intercambio tra le due zone. E questo è cosa voluta: è uno degli ultimi passi verso la annessione completa, come fu ufficialmente dichiarato ieri l'altro a Pirano e a Capodistria dalle autorità jugoslave. Gli anelli di questa altra catena che porta alla annessione furono: la riforma agraria che ha confiscato le terre degli italiani senza il minimo indennizzo; la riforma fiscale che ha assorbito i redditi più alti anche se da lavoro; la riforma amministrativa che ha modellato ogni istituto sul tipo jugoslavo; la riforma giuridica che ha introdotto le leggi di Belgrado copiandole parola per parola si da incorrere persino in ridicoli assurdi; la riforma giurisdizionale che ha riportato da noi il vecchio modello austriaco di procedura oggi in vigore in Jugoslavia; riforme varie nel diritto civile con la introduzione del divorzio; riforme di tutta la vita economica con la cooperativizzazione più integrale e vessatoria, con l'abolizione di ogni forma di libero commercio, col divieto di vendere i beni privati, con gli ammassi obbligatori, con ogni più iugulatorio controllo economico sul modello della vicina Repubblica; con immigrazioni forzate di elementi slavi, con violenze contro il culto ed ogni altra libertà.

A tutto ciò, onorevoli colleghi, nessuno in Occidente ha reagito; gli istriani hanno dovuto fuggire o hanno piegato la testa, oppressi e calpestati. Oggi stanno perdendo anche l'ultimo barlume di speranza. La speranza fugge ormai dalle loro case che diverranno i loro sepolcri o la nostalgia della loro vita di esuli.

Tutti i provvedimenti citati sono stati presi in manifesta violazione delle convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, successivamente sottoscritte dalla stessa Jugoslavia, nonché degli allegati VI e VII del trattato di pace. In particolare, quest'ultimo provvedimento viola l'articolo 11 dell'allegato VII e se, come pare, esiste in pratica un limite alla conversione delle jugo-lire in lire, viola anche l'articolo 4 dell'allegato VI sui diritti fondamentali dell'uomo.

Onorevoli colleghi, purtroppo quanto è avvenuto e sta avvenendo in zona B, forse per qualche parte è anche frutto della scarsa comprensione e del disinteresse degli italiani per questi loro 70.000 italianissimi fratelli, che difendono, nella miseria più estrema e tra infinite torture, spesso anche fisiche, l'ultimo lembo della patria.

Quello che ci amareggia più cocentemente è constatare che il nostro problema non è

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

iscritto all'ordine del giorno della pubblica opinione! Se noi chiediamo ai giornali di pubblicare articoli sulla zona B, ci si risponde infallibilmente che la cosa non interessa i lettori. Sono sei mesi che — consci della tragica situazione della zona B e di quanto stava per avvenire — noi abbiamo presentato ai Ministeri italiani un piano per una offerta alla Jugoslavia di cambiare le jugo-lire in lire italiane, a tenore dell'articolo 11 allegato VII, pur non essendone l'Italia giuridicamente obbligata. Ad onta del consenso di tutti i Ministeri — e di quello degli esteri in particolare — la proposta, per interferenze di dicasteri tecnici, non ebbe tempestivo seguito, ed ora siamo al punto in cui siamo: Belgrado ci ha posto di fronte al fatto compiuto!

Onorevoli colleghi, occorre invece, impegnativamente, far sentire all'opinione pubblica nazionale che noi istriani meritiamo almeno la considerazione che si dà ai coloniali; che ieri a Trieste i voti per Tito furono il 2,4 per cento e che l'Istria costiera — secondo il censimento austriaco del 1910 notoriamente favorevole agli slavi — risultava più italiana di Trieste: Pirano, Umago e Cittanova, che oggi Tito praticamente si annette, Rovigno e Orsera che ha già annesso, avevano allora meno dell'1 per cento di slavi.

Alla nostra politica della mano tesa, al discorso dell'onorevole De Gasperi a Trieste, oggi così si è risposto e si risponde: con nuove violenze, con nuove violazioni.

Tutti noi istriani siamo per un pacifico accordo con gli slavi, ma accordo non significa ferire la mano che viene tesa, non significa aggiungere nuovo male al tanto male già volutamente fatto: la pacificazione non si feconda sul terreno della distruzione, della persecuzione, della più spietata rapina. La pace è innanzitutto frutto di buona volontà, di onesta concordia e sopra ogni cosa espressione di civiltà!

Quando, onorevoli colleghi, ho accettato la candidatura politica partecipando alla campagna elettorale, vi confesso che avevo una segreta struggente speranza: quella di poter un giorno dire qua, nel Parlamento d'Italia, quelle che sono le ansie, i tormenti, quello che è il calvario della mia gente, ma soprattutto, contro tutto, che noi abbiamo una fede, una speranza, una certezza sola, disperatamente, e che tutto questo si chiama Italia! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Bartole, la prego di concludere.

BARTOLE. Mi lasci parlare, signor Presidente, sono tanti anni che attendiamo di parlare! (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Bartole, non mi fraintenda, la prego. Ella deve ricordarsi che parla in sede di interrogazione. Se avesse voluto parlare più a lungo, avrebbe dovuto presentare una interpellanza. Al di sopra di ogni nobilissimo sentimento, io ho il dovere di richiamarla al regolamento.

BARTOLE. Concluderò subito, signor Presidente. Onorevoli colleghi, nel nome degli istriani che stanno abbandonando i loro focolari, nuovi esuli fra tanti esuli, nel nome degli orfani il cui padre è morto nei campi di concentramento jugoslavi, delle madri il cui figlio giace in fondo alle foibe, delle spose che attendono invano il marito, in nome di tutti i nostri morti che hanno pagato, innocenti, il prezzo di una libertà che i superstiti ancora non hanno ereditato e che sono anche i vostri morti, onorevoli colleghi dall'estrema destra all'estrema sinistra, io rivolgo a voi tutti, al Governo, all'Italia, all'Europa, al mondo, una umile e commossa preghiera: aiutateci!

A nome dei 70 mila disgraziati che si trovano nella zona B io vi dico in ginocchio: salvateli! (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PAJETTA GIÀN CARLO. L'onorevole De Gasperi è diventato l'amico di Tito! Egli fa la corte a Tito! (*Vive proteste al centro*). A voi interessa una cosa sola: prendere i voti. (*Interruzioni al centro — Proteste*). Fatevela restituire da De Gasperi Trieste! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego di far silenzio!

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali. (371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Come i colleghi ricorderanno, in altra seduta abbiamo esaurito la discussione generale. Passiamo, ora, alla discussione degli articoli. Onorevole ministro, accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 1.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corrispondenza di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

« Gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti di bilancio. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai relativi stanziamenti ».

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 ha chiesto di parlare l'onorevole ministro Porzio. Ne ha facoltà.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Debbo talune dichiarazioni chiare e definitive insieme col rasserenante annuncio che la mia dura battaglia combattuta a proposito di questo disegno di legge mi pare favorevolmente risolta.

Questo disegno di legge, onorevoli deputati, ha avuto varie vicende: vicende che reputo inutile, ormai, rievocare. Io debbo porgere un ringraziamento al mio collega ed amico onorevole Tupini, che, con parola schietta, mi ha fatto l'onore di ricordare il fervore con il quale io ho caldeggiato questa legge; un ringraziamento agli onorevoli deputati i quali, così in sede di Commissione, come fuori della Commissione, componenti di tutti i partiti, dal mio amico Pietro Amendola e, in ispirito, credo anche da Giorgio Amendola, presente nell'aula, a Turco, a Ceravolo; a Carcaterra, a Riccio, a Geraci, hanno creduto con grande benevolenza ricordare i miei sforzi e la mia difesa ad oltranza.

Soltanto un alto sentimento umano e di giustizia, un profondo sentimento nazionale, mi sospingono in questa lotta, rivolta unicamente a risollevarle le condizioni del Mezzogiorno d'Italia e di altre zone trascurate o neglette, da abissi di miseria, da incredibili condizioni, perchè ascendano ad uno stato di progresso e di civiltà, con tutti i loro diritti.

Questo sforzo è stato favorevolmente inteso dai miei onorevoli colleghi del Governo

e sorretto dalla volontà del presidente del Consiglio.

Io posso annunziare alla Camera che questo disegno di legge, il quale era sorto con un contributo di mezzo miliardo annuo, ora prevede un contributo di due miliardi annui, divisi uno per l'Italia centro-settentrionale ed uno per l'Italia meridionale e insulare; e tutte quante le leggi che si pensava di abrogare, ebbene, queste leggi restano immutate e ferme: le leggi antiche, le leggi storiche, reclamate e dettate dalla coscienza nazionale del Parlamento.

Signori, io ho sempre pensato che la tradizione non sia una specie di cadavere destinato a gelarsi e scheletrirsi in una tomba; ma invece, un fermento vivo, operante, il quale promuova rinnovamenti e sviluppi ed indichi mèta da conseguire.

Non so efficacemente evocare una memorabile seduta parlamentare nella quale l'onorevole Bruno Chimirri perorava, come relatore per la legge della sua Calabria arretrata, colpita: della Calabria che dai monti della Sila pare si aderga come un richiamo e come un rimprovero, e mostri tutta la fierezza della sua storia e della sua gente; come degnamente ricordare quella seduta parlamentare quando Bruno Chimirri definendo la legge — quella che noi non abrogiamo più — come una legge di progresso civile, il Presidente dell'Assemblea lo interrompeva dicendogli: onorevole relatore, la chiami legge di fraternità!

Balena un altro espressivo ricordo. Ettore Ciccotti aveva, per la Lucania, rivolto direttamente al presidente del Consiglio del tempo, per la legge in favore della Basilicata — che egualmente non sarà abrogata — formale interpellanza, e l'onorevole Giolitti lo ringraziava per aver chiesto il suo personale intervento, perchè, per lui, la questione meridionale era una questione di politica generale, italiana.

Ecco il pensiero, le tradizioni del nostro Parlamento cui il Governo, il presidente del Consiglio, io, intendiamo risalire, attuando, nei limiti del possibile, i più utili provvedimenti per quelle regioni. La questione meridionale ha adunato i più alti rappresentanti di tutti i partiti in una collaborazione feconda e fraterna: Villa e Sonnino, Franchetti e Gianturco, Tedesco e Nitti, Luzzati e De Felice Giuffrida, Ciccotti e Cocco Ortu, Giustino Fortunato e Girardi, La Cava e Colaianni, Maiorana e Turati. Ora questo problema risorge, e codeste regioni, coi segni di più lunghi patimenti sofferti, di ancor più dure vigilie,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

coll'impronta del martirio e col sorriso scettico ed amaro dei delusi, dei disingannati, ci guardano.

La presente legge, mentre mantiene ferme le leggi precedenti, offre la possibilità ai comuni di diventare gli artefici dei propri destini, perché essi possono contrarre i mutui necessari per le opere indispensabili con la garanzia dello Stato, superando così la difficoltà che l'eseguità dei bilanci creava loro; onde sarebbero stati condannati a rimanere in condizioni di abbandono e di miseria, e la legge, utile agli altri, non li avrebbe che solo apparentemente favoriti.

Il segreto della legge è tutto non solo nella garanzia, ma nel contributo notevole che in realtà la mia tenacia ha strappato. E quando il contributo assorge al 4, al 5, per alcune opere, noi non abbiamo neppure aggravati i comuni per le estinzioni dei mutui, risultando la maggiore spesa pagata dallo Stato, alla fine.

Un notevole progresso mi pare attinga un limite altamente apprezzabile. Rispondo agli onorevoli Turco e Pugliese, e li ringrazio per le loro cortesi parole. In realtà non mi hanno detto cose da me ignorate, quando mi hanno prospettato le condizioni dei loro paesi. Già in un mio scritto, che credo sia allegato agli atti della Commissione, io le ho prospettate, ed accennavo alle condizioni della scarsa viabilità ed all'indice sintetico di densità stradale che nell'Italia meridionale è nientemeno inferiore di un settimo in Lucania, di un ottavo in Calabria, a quello di altre regioni più progredite. Conosco lo stato dei centri abitati del Mezzogiorno, privi di scuole, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di cimiteri, finanche. Conosco le condizioni delle finanze dei comuni ai quali non è possibile spremere più neppure una lira. Col progetto di legge attuale mi sono preoccupato della questione ospedaliera specialmente, ed abbiamo stabilito che nelle località più opportune sorgano gli ospedali, riparando così a deficienze veramente deplorabili ed a necessità realmente imperiose. Come, ripeto, per tutti i lavori si è organizzato quel sistema al quale poco fa ho accennato per cui i comuni possono provvedere alle esigenze indeclinabili per finalmente elevarsi a condizioni civili.

È stata la mia assillante preoccupazione, questa. Come poter tollerare tanti abbandoni? Come tollerare che zone vaste, remote, inaccessibili quasi, senza strade, senza acquedotti, fognature perdurassero in una oscurità miseranda? E se mi sono ostinato a chiedere la

garanzia dello Stato è perché conosco le strettezze, le condizioni deficitarie dei bilanci comunali e quindi la impossibilità di ottenere finanziamenti. Le legge, senza la garanzia predetta, sarebbe diventata una inutile legge ed una irrisione.

Della quadrilogia dei progetti dell'onorevole Tupini — e dico quadrilogia perché sono quattro e perché le condizioni sono tragiche — di questa quadrilogia questo progetto di legge ormai così semplice e chiaro è quello che più realmente tocca gli interessi delle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia. Senonché mi ha sorpreso che la Commissione abbia creduto limitare la garanzia dello Stato soltanto per i comuni che raggiungono al massimo i 75 mila abitanti, restringendo in tal modo l'articolo 9-ter del progetto di legge. A me sembra non giusto tale criterio. Forse al vostro spirito non è apparso che in questo modo voi escludete dai benefici, che noi abbiamo ampliato, grandi centri; e ciò è moralmente e politicamente ingiusto. E quanta fatica ho dovuto sostenere perché con l'amico Tupini la situazione l'abbiamo approfondita *cum studio* e non *sine ira*.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.  
*Et amore!*

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Non « *sine ira et amore* ». Onorevoli colleghi, con la limitazione della Commissione sono stati esclusi nove grandi centri dell'Italia meridionale cominciando da Napoli.

MATTEUCCI. Qui si tratta della garanzia sola.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Necessaria.

MATTEUCCI. Poi ne discuteremo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Abbiamo escluso Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Foggia, Bari, Reggio Calabria e Taranto.

Come è possibile in una legge che riguarda il Mezzogiorno dare l'ostracismo a così importanti centri, ai quali pur va il doveroso pensiero dei rappresentanti del Governo e del Parlamento italiano?

Quale è la preoccupazione? La preoccupazione è che possano assorbire i fondi e svuotare la Cassa depositi e prestiti. No.

Perché la legge dice che la garanzia dello Stato è concessa quando si è dimostrata l'impossibilità ed incapacità finanziaria dei Comuni che la richiedono. E poi è mia antica proposta che occorra fare un programma per tutte quante queste leggi, un programma orga-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

nico che stabilisca le precedenze, le necessità più urgenti ed un ordine cronologico per l'attuazione e l'esecuzione dei vari lavori. Non credo possibile che il Parlamento italiano voglia respingere le città italiane che ho annoverate con una *feinte de non recevoir*.

TONENGO. Del Piemonte faremo una colonia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Porzio, non raccolga le interruzioni. Abbiamo bisogno di procedere speditamente.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, procedo speditamente. Ma rispondo all'onorevole Tonengo che probabilmente non mi conosce e quindi non sa quale sentimento di italianità sia in me vivo, perenne, ed al quale credo di aver fatto accenno anche all'inizio del mio breve e modesto discorso. Pensavo di sollecitare la concordia delle anime, la concordia di tutti i rappresentanti del Parlamento, richiamandoli alle condizioni veramente di disagio nelle quali languono le grandi regioni del nostro paese. E non è a me che l'onorevole Tonengo può dire di avere io in animo di fare una colonia del Piemonte. Il Piemonte è ugualmente caro al mio spirito come la mia regione, come la mia città: Napoli. E parla anch'esso in nome di alti ricordi al mio animo memore. Non sorse il Risorgimento italiano dalla fusione delle anime più nobili del Piemonte e di Napoli? Non furono i grandi giuristi e pensatori napoletani e meridionali quelli che insieme ai grandi giuristi e pensatori del Piemonte dettarono la carta del Risorgimento e della Libertà d'Italia? (*Applausi*). Non impiccoliamo il nostro pensiero con regionalismi che lo avvilirebbero, anzi il mio sforzo più tenace è stato pur quello di porre alla stessa stregua nella misura dei contributi l'Italia centro-settentrionale e l'Italia meridionale ed insulare. Onde non senza fatica, e non senza amarezza ho ottenuto lo stanziamento di quei due miliardi dei quali io ho avuto l'onore di parlare. E prego i colleghi di non dimenticare che il primo stanziamento proposto era soltanto di 500 milioni. Cioè, di mezzo miliardo.

Non è possibile negare che, se si vuole venire incontro al Mezzogiorno d'Italia bisogna ben persuadersi e valutare che le condizioni tra l'Italia meridionale ed altre parti d'Italia sono profondamente diverse. E riconoscere quindi che una medesima misura, una disciplina uniforme inevitabilmente conducono a concedere benefici superflui a molte provincie e comuni d'Italia ed a dare aiuti

insufficienti o irrisori ad enti locali del Mezzogiorno. Ed ecco perché io propugnai un capitolo speciale, che considerasse in tutta la sua essenza la situazione del meridione. Se vi sono pochi comuni che rappresentano le zone depresse di là dal meridione ben si provveda. Ma non è degno del nostro sentimento d'italianità ribellarsi quando solleviamo la questione non di pochi comuni ma di centinaia di comuni senza acqua, senza ospedali, e di paesi senza scuole, i quali non possono seppellire i loro morti. Allora deve intervenire lo Stato, che è la coscienza giuridica e civile dell'Italia, a cancellare, a distruggere tanto disdoro per l'avanzamento umano, per la civiltà del nostro paese. (*Applausi*).

La legge non ci deve dividere, ci deve unire. E poi è bene pensare purtroppo che vi sono dei grandi complessi, i quali sembrano a prima vista dei colossi ma sono come i colossi della favola: hanno i piedi di argilla. Non è il momento di sollevare la questione di tutte le grandi città che furono grandi capitali. Uno dei più funesti errori del fascismo fu quello di voler tutto livellare, e sopprimere i connotati essenziali onde esse emersero nelle tradizioni e nella storia: perfino nelle pietre, nelle architetture, negli archi: una monotonia desolante. Queste città che furono grandi capitali hanno diritto di vivere e possono ben rimanere capitali, diventando centri di cultura, di industria, di attività moderna e lo Stato ha precisi doveri verso di esse che formano l'orgoglio della nazione. Nessuna preoccupazione adunque, nessun danno possono avere i piccoli paesi, le piccole borgate verso le quali più si protende il mio animo come appare dalla relazione che io redassi. Votiamo la legge che non deve creare antagonismi pericolosi.

Confido che la Camera vorrà accogliere la proposta del Governo, equanime, superiore, provvida in favore di tutte le regioni, e dare il suo voto ed il suo plauso, integralmente, a questa che è stata una delle nostre più tormentate e tormentose fatiche. Quanto a me che, con profondo sentimento, ho caldeggiato questa proposta di legge in vantaggio delle grandi miserie, di squallori inconcepibili, palesi, segreti, ignorati addirittura, ho compiuto il mio dovere: « *cursum consumavi, fidem serbavi* ». Il resto al senso di responsabilità e di italianità del Parlamento nazionale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. All'articolo 1 l'onorevole Ceravolo ha presentato i seguenti emendamenti; il primo dei quali reca anche la firma



DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

dei deputati Pugliese, D'Amico, Foderaro, Monterisi, Quintieri, Carratelli, Turco, Spoleti, Murdaca, Terranova Raffaele, Capua e Girolami:

« Al secondo comma, aggiungere le parole seguenti:

« La stessa norma si applica per gli altri lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalle leggi speciali a favore delle regioni del Mezzogiorno e delle Isole ».

« Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente terzo comma:

« Il pagamento delle opere connesse alle disposizioni di cui al comma precedente, avverrà secondo le modalità della presente legge ».

L'onorevole Ceravolo ha facoltà di svolgerli.

CERAVOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge Tupini n. 371 è il primo disegno di legge che pone sopra un piano unitario nazionale e normalizza, fondendoli in unico sistema, tutti gli elementi in materia di lavori pubblici, in modo che tutte le disposizioni, che erano disperate, confuse e divise in vari provvedimenti, vengono ad essere fuse in questo disegno di legge con unicità di indirizzo. Talché, per tale legge e per gli altri tre disegni, ch'io chiamerei satelliti, si completa il quadro dei lavori e ci avviciniamo alla soluzione di gravi e numerosi problemi. Di ciò dobbiamo dare atto all'onorevole ministro Tupini.

Però, in questa nuova legge non potevano essere dimenticate le disposizioni legislative precedenti, che davano condizioni di maggior favore al Meridione, specialmente alle zone più depresse: Calabria e Lucania.

Ecco perché noi siamo corsi dall'onorevole Porzio ed abbiamo invocato il suo intervento.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Già ero intervenuto. (*Commenti*).

CERAVOLO. Devo dire allora che ci siamo incontrati nelle nostre aspirazioni. Se vuole, le do atto di questa priorità e dico che noi abbiamo apprezzato il suo intervento, onorevole Porzio, per la lealtà e per l'amore con cui lei ci è venuto incontro. Glie ne diamo atto, manifestandole i segni della nostra riconoscenza, soprattutto dei calabresi, perché lei ha tenuto conto di quelle leggi speciali che poco fa ha enumerato. Noi credevamo effettivamente che sull'articolo 1 i due ministri fossero dissenzienti, ma poi con grande piacere abbiamo visto che essi si sono uniti

in un solo intento, intento nel quale ci siamo uniti tutti, deputati e rappresentanti di varie regioni, della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Ceravolo, la prego di attenersi allo svolgimento degli emendamenti.

CERAVOLO. Ho fatto una premessa necessaria per quanto ora dico.

Quella che nel 1906 doveva essere una legge di progresso civile come è stata già definita a suo tempo, l'onorevole Porzio lo ha qui ricordato, è divenuta una legge di fraternità.

Noi però abbiamo sentito dire, ed ecco la ragione del mio intervento, che questo articolo 1 così come è stato formulato si riporta solo in parte ad alcune disposizioni della legge 255 del 1906, mentre altre restano semplicemente delle espressioni sentimentali. Tutto ciò ci ha profondamente turbato ed il mio emendamento tende a mettere in rilievo i lavori, cui occorre effettivamente provvedere, anche se non sono chiaramente espressi nell'articolo 1. Le leggi speciali parlano particolarmente di tutti i lavori che dovrebbero sanare le piaghe della nostra Calabria e della Basilicata. Nella legge che fin dal 1906 tendeva a renderci giustizia vi è un dramma, la cui trama si ritrova nei torti, nelle disillusioni, nei dolori e nei sacrifici della nostra terra e su di esso voi non potete far cadere definitivamente la tela.

Vi sono dei lavori che la lettera dell'articolo 1 non ha considerato: ecco perché potrebbero avere ragione coloro i quali dicono che questa legge è solo un'espressione sentimentale. Ed allora, onorevole Porzio, ove poggeremo le ragioni della nostra riconoscenza?

Ad esempio, l'articolo 36 della legge 1906, n. 255, così dispone: « Se entro il 31 dicembre non sono state concesse all'industria privata, verranno direttamente costruite dallo Stato a sezioni ridotte di metri 0,95 le ferrovie complementari ». Si parla delle ferrovie calabro-lucane e precisamente dei tronchi: Santa Venere-Monteleone (Vibo)-Mongiana-Soverato; del prolungamento Rogliano all'incontro Sant'Eufemia-Catanzaro, della linea Gioiosa Piana di Palmi - Gioia Tauro e dell'altra linea Saline di Lungro - ferrovia Jonica. Il tronco Porto San Venere, ora Vibo Marina-Soverato è rimasto in due monconi iniziali che da molti anni si tendono inutilmente le braccia con grave danno dello Stato che deve integrare il deficit che ne deriva alle aziende ferroviarie. Così gli altri due tronchi, che pur attraversano le più ubertose

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

vallate della nostra Calabria (cioè i tronchi Gioiosa Piana di Palmi-Gioia Tauro e quello in Basilicata Montalbano-Marsico Nuovo) che sono rimasti incompleti per pochi chilometri intermedi sarebbero di grande utilità per il benessere di quelle regioni. Ora, se noi non precisiamo esattamente che nell'articolo 1, sono considerati anche questi lavori, di cui pure parlavano le leggi speciali, come anche i lavori di consolidamento, bonifiche, ecc. vedremo il conseguente immiserimento dei vantaggi derivanti dalla legge medesima.

L'onorevole Porzio, che con tanto entusiasmo ha caldeggiato questa legge. L'onorevole Tupini, che con tanta lealtà ci è venuto incontro, lo stesso relatore che può far fede delle intenzioni della Commissione, devono accettare questo emendamento, per non vedere svuotato di ogni contenuto speciale per il Mezzogiorno il disegno di legge nel dispositivo di cui al 1° comma dell'articolo 1.

Illustro rapidamente il secondo emendamento:

Esso tende semplicemente a stabilire le modalità di pagamento per quegli altri lavori che possono essere richiesti per il maggiore favore che deriva dalle leggi speciali, secondo l'articolo primo, in modo che i pagamenti vengano fatti in rate di 35 anni, allargando così gli stanziamenti previsti. Tutti i calabresi sono preoccupati, e l'avete inteso ieri dall'onorevole Pugliese nel suo appassionato discorso, dell'esiguità degli stanziamenti, se essi devono riferirsi ad un solo anno. Invece in 35 anni lo Stato può far fronte a tutte le nostre richieste, altrimenti finiremo per svuotare la legge, la quale resterà come ieri, priva di applicazione, per mancanza di fondi adeguati. Ecco perché io propongo con il primo emendamento che si determinino i lavori estendendoli a tutti quelli delle leggi speciali, e con il secondo che le modalità di pagamento e di applicazione avvengano come nella legge proposta dall'onorevole Tupini.

In caso contrario si dovrebbero ritenere tuttavia operanti quelle leggi che era già inutile qui richiamare, quando per esse non si è inteso di provvedere a nuovi stanziamenti. (*Applausi*).

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Onorevoli colleghi, io vorrei richiamare la Camera a restare nei limiti di questa legge. Ora, è vero che molte disposizioni legislative speciali riguardanti il Mezzogiorno hanno avuto pochissima applicazione per mancanza di fondi, ma noi

non possiamo travasare in questa legge tutte le leggi speciali che non sono state mai finanziate; ne verrebbe fuori una specie di aborto e noi dobbiamo rimanere nei limiti che ci siamo prefissi, e fare una legge che veramente sia operante e che risponda allo scopo per cui noi legiferiamo, assegnando ad essa compiti che si possano eseguire con i fondi che mettiamo a disposizione; ma se noi in questa legge, che è fatta per determinate categorie di lavori, per determinate categorie di opere, ed in relazione alle quali sono determinati i relativi stanziamenti, prendiamo tutto il blocco delle leggi speciali — perché a ciò porta l'emendamento Ceravolo — che sono state fatte per il Mezzogiorno e che non sono state mai finanziate, e le riportiamo tali e quali in questa legge per essere finanziate con questi fondi, noi riusciremo in tal modo a rendere inoperante anche questa legge. Per questo io mi dichiaro contrario all'emendamento.

CERABONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Credo che sia da tutti compresa l'esigenza di provvedere all'attuazione delle leggi speciali riguardanti la Calabria e la Basilicata; ove tale attuazione non avvenisse, si commetterebbe una grave ingiustizia. Non discutiamo se sono pochi o molti i fondi stanziati, l'essenziale è che si dia corso ai lavori, perché in alcune zone da lunghi anni non si costruisce. Per la Basilicata e per la Calabria vi è una legge nientemeno del 1905, che dopo 45 anni non è stata attuata, non solo, e quando noi sollecitiamo il ministro dei lavori pubblici (il quale, bisogna dirlo e lo dichiaro schiettamente, ha cura di risolvere i problemi del Mezzogiorno), ci si risponde sempre picche richiamandosi a future disposizioni di legge. Non dimentichiamo questi bisogni essenziali di civiltà. Vi sono dei paesi che secondo la legge della Basilicata del 1904 debbono essere riuniti al centro del comune.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche questo si può fare...

CERABONA. Bisognerebbe che voi leggeste quel libro meraviglioso di Levi: *Cristo si è fermato ad Eboli*. Bisognerebbe mandarne una copia a tutti i deputati perché avessero conoscenza delle condizioni dell'Italia meridionale.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Io sono andato oltre Eboli! Io ho proseguito!

CERABONA. Vi è una frazione chiamata Valianello, di cui si parla anche in quel

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

libro, con circa 500 abitanti, frazione che fin dal 1904 doveva essere congiunta, con la legge per la Basilicata, ad Alano. Ebbene, malgrado le sollecitazioni più accorate — è il mio paese di nascita — non ho potuto da tempo ottenere che la benedetta strada rotabile fosse costruita.

Da parte del ministro deve venire una parola chiara che rassicuri coloro che aspettano dal 1904, tenendo presente che siamo giunti all'anno 1949!

MATTEUCCI. Si può fare con questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, dopo le parole « disposizioni legislative » aggiungere le altre: « particolari per tali regioni ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Onorevoli colleghi, il testo che ci viene proposto di questo secondo comma dell'articolo 1 può far sorgere qualche dubbio. Io ed altri colleghi non abbiamo con assoluta esattezza compreso fino a quale punto questa norma possa estendersi. In particolare, non abbiamo compreso se, per effetto di questa norma, nei lavori pubblici da effettuarsi, da parte degli enti locali, nell'Italia meridionale e insulare, possano trovare ulteriormente applicazione quelle norme cosiddette a sollievo della disoccupazione, per mezzo delle quali sono state effettuate tutte o la maggior parte delle opere pubbliche di competenza degli enti locali dalla fine della guerra ad oggi.

A prima vista parrebbe di no; secondo certe interpretazioni parrebbe invece di sì, perché, evidentemente, se gli onorevoli Ceravolo, Pugliese ed altri, che hanno presentato quell'emendamento al secondo comma, dicono che la stessa norma si applica agli altri lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalle leggi speciali, ciò vorrebbe dire forse...

RICCIO. Quelle tali leggi per la Basilicata, ecc..

LUCIFREDI ...forse che queste leggi speciali non sono contemplate dal secondo comma del testo della Commissione, e che quindi questo secondo comma vuol dire qualche cosa di altro.

Ad ogni modo, mentre non ho difficoltà ad accettare quel criterio ispiratore che ha portato la Commissione alla norma del capoverso dell'articolo 1, soltanto lamento che in questo caso, come in tante altre occasioni, si sia voluto credere che le zone depresse

esistano solo nell'Italia meridionale, e si dimentichi che anche nelle altre regioni d'Italia, nelle zone montane alpine e appenniniche, vi sono zone altrettante depresse quanto quelle del Mezzogiorno, e che allo stesso titolo avrebbero diritto di essere aiutate. Col puro intento di dare a questa norma un significato preciso e chiaro, che non si presti ad equivoci né a dubbi di interpretazione, insieme ad altri colleghi ho proposto che là dove si dice: « l'applicazione delle disposizioni legislative che attribuiscono un trattamento di maggior favore, ecc. » si dica invece: « delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore ».

Questa mi sembra una dizione che vale a chiarire i dubbi che vi sono in proposito, e a realizzare più da vicino quella giustizia che gli amici meridionali chiedono, e che io mi auguro sia al più presto accompagnata da altrettanta giustizia per le zone ad economia montana di tutta Italia. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

CARCATERRA, *Relatore*. Siamo costretti, in realtà, a lavorare con molta fretta; se avessi riflettuto prima sull'articolo 1, avrei dovuto fare delle riserve, soprattutto sul secondo comma di questo articolo. Infatti, io trovo scritto, qui, tra l'altro, che « gli enti locali potranno chiedere l'applicazione delle disposizioni riguardanti un trattamento di maggior favore ecc. per essersi esauriti gli stanziamenti del bilancio ».

Ora, in realtà, si tratta di esaurimento non degli stanziamenti di bilancio, ma degli stanziamenti previsti nelle singole leggi.

Questo comma, poi, per altro verso, mi pare che non sia facilmente attuabile.

L'emendamento dell'onorevole Ceravolo mi pare, infine, che ne aggravi le mende, perché intende fare riferimento alle leggi le quali pongono certi lavori a carico non degli enti locali ma dello Stato. Egli ha parlato, per esempio, delle ferrovie, per le quali nessuna legge fa carico di tali lavori ai comuni e alle provincie.

Evidentemente si tratta di norme che sono al di fuori dello spirito e della dizione del disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare.

Voglio dire che sarà al momento della discussione dei singoli bilanci (oltre a quello dei lavori pubblici, anche quello dell'agricoltura, dei trasporti ecc.) che si potranno

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

chiedere quegli stanziamenti che ha invocato l'onorevole Ceravolo.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Lucifredi, invece, io non trovo nulla in contrario ad accettarlo perché è consono allo spirito del secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, dobbiamo semplificare e cercare di orientarci evitando il più possibile le confusioni. Per quanto attiene all'emendamento dell'onorevole Ceravolo, per le ragioni cui pocanzi accennava il relatore e che erano state già illustrate dall'onorevole Matteucci, io pregherei la Camera (nel caso che l'onorevole Ceravolo non intenda ritirarlo) di votare contro, perché, invocare — oltre a ciò che è già previsto nel primo capoverso del primo articolo — tutte le disposizioni che riguardano l'Italia meridionale ed insulare, le quali hanno avuto nel pensiero del legislatore e nella attuazione pratica della legge, una struttura, un criterio, un modo di finanziamento, ecc. (i quali sono tutt'affatto diversi da quelli previsti da questa legge) significa non soltanto estendere la portata della legge, ma creare intorno alla legge tale una confusione da renderla inoperante. Per queste ragioni io prego l'onorevole Ceravolo di non insistere nel suo emendamento. Per le stesse ragioni mi oppongo al secondo emendamento che, comunque, è in relazione al primo.

L'onorevole Cerabona ha espresso il timore che le leggi particolari le quali sono state fatte a suo tempo per particolari regioni — che sono poi la Basilicata e la Calabria — non siano comprese in questa legge. Assicuro l'onorevole Cerabona che il suo timore è infondato perché quelle leggi sono richiamate in questa. Ecco perché, allo scopo di una migliore chiarezza, io aderisco senz'altro all'emendamento Lucifredi col quale si precisa il pensiero del legislatore.

Sarei, inoltre, d'accordo con l'onorevole relatore per migliorare la formulazione del secondo capoverso, dicendo « stanziamenti relativi », così da precisare ancor meglio i limiti della legge.

Invito, pertanto, la Camera a voler accogliere queste considerazioni del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Ceravolo, mantiene i suoi emendamenti?

CERAVOLO. Per il primo non insisto, signor Presidente. Io lo avevo infatti presentato perché mi ero riferito a quanto si era detto in Commissione, quando si era parlato

di richiamare in pieno e di riconfermare tutte le leggi con tutte le disposizioni speciali. Erano queste le intenzioni nostre e dell'onorevole Porzio. Ne riparleremo di nuovo e presto in più completi e specifici progetti.

Per quanto riguarda invece il secondo emendamento, debbo chiarire che io non l'ho presentato con l'intenzione di farlo dipendere dal primo, giacché esso si riferisce alle modalità di pagamento, onde lo Stato sia posto in condizione di far fronte ratealmente ai maggiori impegni che derivano dal secondo comma dell'articolo 1.

Io sono quindi venuto incontro al suo desiderio, onorevole ministro. Se poi ella crede che si debba pagare in un anno, si paghi pure in un anno; ma lo spirito del mio emendamento è che gli stanziamenti relativi debbano rappresentare delle rate e non il valore dei lavori cui essi sono riferiti.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero replicare all'onorevole Ceravolo che i casi sono due: il suo secondo emendamento o si riferisce al primo, e allora, come egli si è persuaso a ritirare il primo, dovrebbe lasciarsi indurre a ritirare anche il secondo;...

CERAVOLO. Ma le ho detto di no, che non si riferisce al primo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. ...o si riferisce alle modalità della legge, e allora mi sembra superfluo, e mi pare anzi che potrebbe portare anche a qualche confusione. Anche in questo secondo caso l'onorevole Ceravolo dovrebbe sentire essenzialmente soddisfatte le esigenze da lui manifestate e ritirare il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ceravolo, mantiene il secondo emendamento?

CERAVOLO. Chiarito il significato dell'ultimo comma dell'articolo primo, resto soddisfatto e non ho ragione di insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento?

LUCIFREDI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1:

« La concessione di concorsi e sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere ».

(È approvato).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

Pongo ora in votazione la prima parte del secondo comma:

« Gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi tendente ad aggiungere a questo punto, le parole « particolari per tali regioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del comma con la modificazione proposta dal ministro:

« che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti ».

(È approvata).

L'articolo 1 risulta così approvato nel suo complesso. Si dia lettura dell'articolo 2.

CORTESE, Segretario, legge:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1°) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolati nonché delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2°) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 1ª o nella 2ª serie;

3°) del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3ª serie;

4°) dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate.

« Per le strade provinciali non classificate di serie potrà concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 per cento a seconda della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Il contributo di cui ai precedenti commi può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

« Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria ».

PRESIDENTE. L'onorevole Basile ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, n. 1°), aggiungere: nonché delle strade interne dei comuni ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BASILE. Sono lieto di constatare, nel raffronto fra il progetto originario del Governo e il testo approvato dalla Commissione, che il deciso intervento in sede di Commissione del vicepresidente del Consiglio senatore Porzio, al quale va un meritato plauso, ha consentito agli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare di beneficiare delle disposizioni legislative che attribuiscono loro un trattamento di maggior favore, anche se ne è cessata l'applicazione per l'essersi esauriti gli stanziamenti. L'abrogazione di queste disposizioni speciali...

TUPINI, Ministro dei lavori pubblici. Questa parte dell'articolo 2 è identica al testo presentato originariamente. Gli interventi successivi non hanno cambiato nulla.

BASILE. Io mi compiacevo dell'intervento, per quanto riguardava la seconda parte dell'articolo 1.

Dicevo che l'abrogazione di queste disposizioni speciali costituiva certamente un grave danno per le regioni dell'Italia meridionale ed insulare, ed è stato un bene averle tenute in vita e rese operanti con stanziamenti di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con inizio dall'esercizio finanziario 1950-51.

La mia proposta, di includere nelle strade che possono beneficiare del contributo statale anche le strade interne dei comuni, mira a colmare una evidente lacuna del disegno di legge. Infatti lo scopo di questo è di agevolare le opere pubbliche di interesse degli enti locali. Ma mentre gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, riguardano opere effettivamente di interesse degli enti locali, così non può dirsi per le strade elencate all'articolo 2, tenuta pre-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

sente la speciale disciplina prevista per queste opere dalle leggi vigenti per il Mezzogiorno e le Isole.

Opere invece di spiccato carattere comunale sono le strade interne dei comuni. Ma queste, purtroppo, non sono considerate dal disegno di legge, e non possono quindi usufruire del contributo statale, mentre in molti comuni, specialmente nei più piccoli, esse costituiscono un importante e vitale problema anche sotto l'aspetto dell'igiene. E non è da sperare che i comuni più poveri e dissestati, che nel Mezzogiorno e nelle Isole sono la maggior parte, possano provvedere a queste strade col proprio bilancio, il più delle volte insufficiente per i bisogni più essenziali della vita comunale.

Ritengo quindi sia giusto colmare la lacuna del disegno di legge includendo le strade interne dei comuni tra quelle che possono beneficiare dei provvedimenti attualmente al nostro esame, e, in considerazione di ciò, ho fiducia nel benevolo accoglimento della mia proposta da parte del ministro, della Commissione e della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente emendamento:

« Al terzo comma, aggiungere: o da quelli delle zone alpina ed appenninica del resto d'Italia ».

COPPI ALESSANDRO. Signor Presidente, oltre questo emendamento ne ho presentati altri cinque, tutti strettamente collegati. Vorrei svolgerli congiuntamente.

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti presentati dall'onorevole Coppi sono i seguenti:

## ART. 3.

« All'ultimo comma, dopo le parole: nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, aggiungere: e delle zone alpina ed appenninica del resto d'Italia ».

## ART. 6-bis.

« Al primo comma, aggiungere: e delle zone alpina ed appenninica del resto d'Italia ».

## ART. 9-bis.

« Dopo le parole: appartenenti all'Italia meridionale ed insulare, aggiungere: o alle zone alpina ed appenninica del resto d'Italia ».

## ART. 9-ter.

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni che precedono si applicano ai comuni delle zone alpina ed appenninica dell'Italia centro-settentrionale anche se aventi popolazione superiore ai diecimila abitanti ».

## ART. 16.

« Dopo le parole: dell'Italia meridionale ed insulare, aggiungere le seguenti: e delle zone alpina ed appenninica del resto d'Italia ».

Ha facoltà di svolgerli congiuntamente.

COPPI ALESSANDRO. L'emendamento fondamentale che io propongo è quello di aggiungere al testo del disegno di legge qual'è proposto dalla Commissione le parole: « o da quelli delle zone alpina ed appenninica del resto d'Italia », là dove si accenna ai comuni dell'Italia meridionale e insulare.

Onorevoli colleghi, da oltre tre anni ho l'onore di sedere su questi banchi, e da più di tre anni sento parlare della montagna. Ne abbiamo sentito parlare anche non più tardi di due giorni fa.

Della montagna è fatto cenno particolare nella nostra Costituzione all'articolo 44, ultimo comma, dove è statuito: « La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane ».

Non so se per ignoranza o per dimenticanza mia, o perché tale è la realtà, ma a me risulta che nessun provvedimento è stato finora adottato a favore della montagna.

Noi pensiamo che il presente disegno di legge offra un'occasione favorevole per ricordarci dei problemi della montagna.

Onorevoli colleghi, rassicuratevi subito; non ho nessuna intenzione di fare un discorso, nessuna intenzione di tediarvi: poche e scarse osservazioni. Nella pregevole relazione che accompagna questo disegno di legge da parte della Commissione, abbiamo degli specchi statistici. Io amo molto le statistiche, ma credo che la statistica che definirei sintetica è estremamente pericolosa. Quando si fanno i raffronti fra il numero delle scuole dell'Italia meridionale e insulare e quello dell'Italia centro-settentrionale si dice una cosa che è esatta, ma non si dice un'altra cosa, che è anche e sempre esattissima: cioè, che pure nell'Italia centro-settentrionale esistono delle zone nella quali scuole ce ne sono tante quante ce ne sono nell'Italia meridionale ed insulare, e cioè pochissime.

Un breve accenno: mi richiamo alla mia provincia, Modena, e preciso subito che il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

richiamo non è fatto a scopo campanilistico, ma solamenté perché la conosco meglio delle altre, ed anzi riconosco che la zona montana della medesima è una delle meno arretrate dell'Italia centro-settentrionale. Ci tengo a ripeterlo: è una delle meno arretrate.

Ora, io ho qui sott'occhio una sorta di rapporto del provveditore agli studi della mia provincia. Vi si dice: « Non devono trarre in inganno le soddisfacenti statistiche che riflettono la situazione della provincia nel suo complesso, in quanto esse comprendono anche il territorio delle ricche zone di pianura, ecc. Per contro — continua il rapporto — i comuni dell'alto modenese, anche i più importanti, sono del tutto privi di fabbricati scolastici (v'è una lieve inesattezza: qualche scuola veramente esiste) e le scuole sono alloggiate in stabili di proprietà privata, inadatti, indecorosi e spesso ant igienici. Non è esagerato affermare — continua la relazione — che tale situazione non è meno grave di quella esistente nell'Italia meridionale ».

*Una voce a destra.* Fosse almeno così anche da noi! Ma non abbiamo neanche questo!

COPPI ALESSANDRO. Giudizio, questo del provveditore, che io tengo in tanto maggior conto in quanto il provveditore è il professor Marzullo, un meridionale.

RESCIGNO. Ma da noi anche in pianura mancano le scuole!

COPPI ALESSANDRO. Per quel che riguarda, ad esempio, il problema stradale, sempre tenendo presente che io mi riferisco alla provincia di Modena, che è una delle meno arretrate in proposito, vi posso dire che v'è una intera vallata che, sia sul versante modenese che sul versante reggiano, è totalmente priva di strade. E quella vallata è abitata da alcune migliaia di cittadini. È la vallata del Dolo.

MONTERISI. Noi siamo per nove decimi senza strade!

COPPI ALESSANDRO. Io mi meraviglio di queste interruzioni, perché in definitiva, se questi miei emendamenti vengono accolti, non tolgono un solo centesimo agli stanziamenti che sono previsti per l'Italia meridionale! (*Approvazioni*).

E, per quel che si riferisce alla condizione degli acquedotti, il ministro Tupini conosce una zona della mia provincia, l'ha percorsa: ebbene, tanto per fare un esempio, voi potete percorrere la strada che va da Maranello fino a Serra Mazzoni — strada statale n. 12 — che attraversa una zona la quale è quasi completamente priva di acqua: gli abitanti di quella zona devono anche per il bestiame andare a

prendere l'acqua in fondo alla vallata, nel fiume. Non parliamo di illuminazione elettrica. In talune zone regna ancora la lampada a petrolio. E, ripeto, queste sono le condizioni della montagna modenese, la quale ne ha poche che la superino.

In conseguenza io chiedo che venga accolto, e vorrei che fosse accolto da tutti i settori della Camera, senza distinzione alcuna fra deputati del nord, del centro e del sud, questo mio emendamento. Forse si potrebbe fare un appunto: la genericità della dizione. Io veramente non credo che quando si parla di zona alpina ed appenninica si cada in termine generico, perché, solo se io dovessi delimitare la zona appenninica per quanto riguarda la mia provincia, potrei non avere alcun dubbio e con me potrebbero non averlo i miei comprovinciali. Tuttavia ciò non deve costituire un ostacolo eventuale all'accettazione dei miei emendamenti. Si trovi, occorrendo, una dizione più precisa, una dizione che renda meglio il pensiero e la volontà nostra.

Non ho altro da aggiungere. Solo vorrei raccomandare al Governo, alla Commissione e ai colleghi di tener presenti i bisogni, le necessità delle popolazioni montanare dell'Italia centro-settentrionale e di tenerne conto tanto più in quanto sono popolazioni estremamente laboriose, estremamente risparmiatrici e, diciamo ancora forte, sono popolazioni che hanno un senso civico altissimo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

CARCATERRA, *Relatore*. Non riesco a rendermi conto di quale possa essere la fattispecie cui pensa l'onorevole Basile, perché ho l'impressione — e credo l'abbia con me tutta la Camera — che non esistono comuni che non abbiano strade interne. Per il fatto stesso che vi sono case, le strade interne sono costituite dal margine lasciato dalle case esistenti (*Commenti all'estrema sinistra*). A meno che l'onorevole Basile e gli onorevoli interruttori non abbiano la mente rivolta ad un'altra fattispecie, cioè a delle strade non adeguate, a delle strade non mantenute bene. Ed allora reagisce a questa ipotesi tutto lo spirito dell'articolo 2 della legge, che prevede soltanto la costruzione di strade e non il loro miglioramento.

BASILE. Vi possono essere necessità di sventramento di zone.

CARCATERRA, *Relatore*. Lo sventramento di zone non può riguardare se non i

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

grandi comuni, le grandi città. Si è fatto lo sventramento di Napoli, ma v'è stato bisogno di una legge speciale. Vuol dire che se vi saranno queste altre necessità si provvederà con leggi speciali. Quindi, non vedo la necessità di concretare e dare approvazione all'emendamento dell'onorevole Basile.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento dell'onorevole Coppi ostano le ragioni generali già espresse nella relazione e nelle poche parole che pronunziasti nella seduta scorsa.

D'altra parte la difficoltà di accettare questo emendamento è nella sua stessa formulazione, perché non verrebbe escluso alcun comune d'Italia: infatti, se dovessi io definire l'Italia, la definirei un sistema geografico a tipo alpino-appenninico, perché l'Italia è formata dalle Alpi e dagli Appennini.

Quali comuni resterebbero esclusi da questa definizione? Veramente non saprei. Più grave appunto merita l'emendamento dell'onorevole Coppi quando si volessero fare delle precisazioni. Egli ha detto che non vi sarebbero difficoltà. Che egli non le trovi personalmente, è un'altro conto. Il problema, invece, è che il potere esecutivo si trovi di fronte ad una formulazione che renda possibile precisare i comuni che potrebbero avere diritto alle condizioni di favore previste dall'onorevole Coppi.

Per questi motivi, pur riconoscendo che vi sono anche nell'Italia settentrionale e centrale dei comuni che abbisognano di particolari disposizioni e di particolari provvidenze, la Commissione esprime parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Qualè il parere del Governo?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. A voler estendere la portata della legge, si rischia di mortificarne e ridurne l'efficacia. Essa, infatti, non si propone di dare fondo all'universo: si limita, per ora, ad individuare alcune opere essenziali che rappresentano la ragione di vita per i singoli comuni e le province, e a cui bisogna provvedere con interventi straordinari da parte dello Stato. Quando si parla, onorevoli colleghi, di strade di allacciamento tra il centro e la stazione e quando si parla di strade di prima categoria, voi vedete definita la portata e l'indole della legge. Volarla estendere o alle strade interne dei singoli comuni o, come dice l'onorevole Coppi, a tutte le strade dei comuni dell'Appennino, significa allargare talmente la portata della legge che ne sarebbero

sacrificati i bisogni più urgenti, ai quali la legge stessa si propone di provvedere.

Il contenuto degli emendamenti degli onorevoli Basile e Coppi è senza dubbio assai commendevole. Ma occorrono altri provvedimenti per soddisfare queste più ampie esigenze. Come ha ricordato l'onorevole Coppi, conosco anch'io le condizioni veramente disagiate in cui versano quasi tutti i comuni degli Appennini e delle Alpi e vorrei poter fare per loro qualcosa di più di quel che la legge attuale consente.

Ma essi sono così numerosi che non sapremmo proprio come venire loro incontro con i mezzi che questa legge mette a nostra disposizione. *Italia ch'Appennin parte e'l mar circonda e l'Alpe*: secondo l'aurea espressione del Poeta, essa è quasi tutta distribuita così, eccezion fatta per la pianura padana e per il Tavoliere delle Puglie.

In queste condizioni è agevole scorgere che, se la Camera approvasse a cuor leggero l'emendamento Coppi, finirebbe per perdere di vista i connotati più ristretti della legge. Io comprendo i problemi dell'alta montagna, e potrei dare un affidamento all'onorevole Coppi, questo: prima di fare, bisogna definire. E noi non abbiamo definito quali sono le condizioni particolari per cui occorra un particolare intervento per i comuni degli Appennini e delle Alpi. Io mi propongo però di studiare questo problema e mi riterrei, anzi, felice di poter prendere l'iniziativa di un disegno di legge al riguardo. Non si può risolvere un problema così vasto con un emendamento aggiuntivo a questa legge. Ne conseguirebbe, ripeto, una eccessiva dilatazione della legge stessa a danno degli interessi specifici che essa vuol tutelare e senza alcun vantaggio concreto per i territori così vivamente difesi dall'onorevole Coppi.

Prego perciò il proponente di non insistere e la Camera di non approvare.

PRESIDENTE. Onorevole Basile, ella insiste sul suo emendamento?

BASILE. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, fino al n. 1°) compreso:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1°) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolati nonché delle strade



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri; ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Basile, aggiuntivo delle seguenti parole: « nonché delle strade interne dei comuni », non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma:

« 2°) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 1<sup>a</sup> o nella 2<sup>a</sup> serie;

3°) del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3<sup>a</sup> serie;

4°) dell'1 per cento per la costruzione e il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate ».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Per le strade provinciali non classificate di serie potrà concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 per cento a seconda della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Al terzo comma l'onorevole Coppi Alessandro ha proposto di aggiungere la dizione: « o da quelli delle zone alpina ed appenninica del resto d'Italia ». Ella insiste, onorevole Coppi ?

COPPI ALESSANDRO. Io ho grandissima deferenza per il ministro Tupini; ma mi sembra che la mia causa sia così giusta, da non poter deflettere. Propongo, comunque, di sostituire alla dizione già da me proposta quest'altra più precisa « o da quelli delle zone montane delle regioni alpine e appenniniche ».

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il problema lo sento anch'io come lo sente lei, onorevole Coppi, ma io sono preoccupato della enorme confusione, cui andremmo incontro anche con l'emendamento da lei proposto, in

quanto la legge sarebbe di difficile applicazione. Prima di determinare l'indole di un provvedimento, bisogna precisare la zona in cui questo provvedimento deve attuarsi. Se la zona non è precisa, la legge rimane vaga e quindi senza possibilità di attuazione col maggior danno degli stessi commi da lei tanto caldamente sostenuti.

Per questi motivi prego la Camera di non approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione anzitutto il 3° comma dell'articolo 2:

« Il contributo di cui ai precedenti commi può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Coppi Alessandro, così formulato: « o da quelli delle zone montane delle regioni alpine e appenniniche ».

(Non è approvato).

Si intendono così decaduti per preclusione gli altri emendamenti dell'onorevole Coppi.

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2:

« Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria ».

(È approvato).

L'articolo 2 risulta così approvato.

Gli onorevoli Perlingieri Tesauero, Migliori, Scoca, Consiglio, Camposarcuno, De Caro Gerardo, Guerrieri Emanuele, Rescigno e Sedati hanno proposto il seguente articolo 2-bis:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 2 per cento per la trasformazione a sistema permanente delle strade provinciali. Detto contributo è elevato al 3 per cento quando si tratti di strade delle provincie dell'Italia meridionale e insulare ».

L'onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgerlo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

PERLINGIERI. Il sistema del contributo da parte dello Stato in questa legge funziona, tra l'altro, nel modo seguente: v'è un contributo di maggiore portata per le opere *ex novo*, che si costruiscono, cioè, per la prima volta, ed un contributo minore per il completamento delle opere preesistenti. Così, ad esempio, un acquedotto di nuova costruzione in comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti ha un contributo del 3 per cento mentre il completamento di un acquedotto preesistente riceve un contributo del 2 per cento: lo stesso è per gli ospedali, per i preventori ecc... La mia proposta, dunque, non è una proposta anomala, ma si inserisce nel sistema della legge. Accanto al contributo del 4,50, del 4 e del 3 per cento, concesso per la costruzione di nuove strade provinciali, io chiedo la concessione di un contributo in misura minore per la trasformazione tecnica a sistema permanente delle attuali strade provinciali, naturalmente per la parte di esse che apparirà necessaria. Sarà compito dell'esecutivo graduare le erogazioni secondo il criterio di urgenza e di utilità.

A questa proposta, che insieme al collega Girolami sollevai in Commissione, si sono fatte obiezioni dal Governo. Anzitutto si è obiettato che il problema delle strade provinciali e comunali è un problema di fondo da risolvere con apposita legge. D'accordo; attendiamo questa legge; ma lo scopo da me perseguito è più limitato. Io tendo a venire incontro ora a situazioni urgentissime, a questioni pressanti che non possono essere dilazionate. In altri termini, onorevole ministro, io non pretendo con questo emendamento di risolvere il problema delle strade provinciali in genere. Chiedo, soltanto, di mettere le provincie in condizione di poter sistemare, con un sistema adeguato ai traffici moderni, alcuni tronchi stradali, i quali non reggono più, e non sono più idonei, al traffico meccanico.

Taluni tronchi stradali costano alle provincie una spesa di manutenzione di 500 mila lire a chilometro, e tuttavia non consentono alle macchine e ai mezzi di oggi di poter transitare; invece, una sistemazione permanente, con cilindratura e bitumatura, riduce la spesa di manutenzione a 200 mila lire al chilometro. Questa economia congiuntamente ad un contributo, sia pure modesto, da parte dello Stato consentirebbe alle provincie di venire incontro a talune necessità più impellenti e di risolverle. A me pare, dunque, di essere nello spirito della legge quando chiedo un contributo non soltanto per la costruzione,

ma anche per la sistemazione di taluni tronchi stradali e provinciali. Con ciò non s'intende accollare allo Stato, sia pure in misura proporzionale, l'onere della manutenzione della rete stradale provinciale. Qui siamo fuori della ipotesi della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, la quale implica un onere costante e ricorrente, nel mentre, con la sistemazione permanente, sorge a carico dello Stato, per la sua quota di contributo, un onere *una tantum*. E questo onere, questa trasformazione tecnica a sistemazione permanente della attuale rete stradale a *macadam*, è da me invocata con lo scopo limitato e concreto di fronteggiare quello che nelle provincie è il *punctum dolens* del traffico provinciale. Credo quindi, onorevole ministro, che ella possa accettare l'emendamento. E dico di più, per dimostrare la mia arrendevolezza al suo diniego: che si riguardino almeno quei tronchi stradali provinciali i quali collegano i capoluoghi di provincia o località di particolare interesse turistico, commerciale e industriale; in tal senso sarei disposto a limitare la portata della mia proposta.

Con questa limitazione, io penso che ella potrebbe consentire ad affrontare questo problema scottante, salvo poi, con leggi future, risolverlo completamente. Mi permetta, però, di dubitare della possibilità concreta di una integrale soluzione, la quale è così grave e ponderosa, in Italia, da non poter essere affrontata per ora, nelle attuali condizioni di bilancio. Ecco perché io dico: facciamo almeno un passo avanti; ecco perché, insistendo nel mio emendamento, rispondo a taluni obiettori che l'ottimo è nemico del bene, e che, nel miraggio di una soluzione integrale, lontana ed incerta, è necessario provvedere, con senso realistico, a talune necessità pressanti e indifferibili. Opporre da un lato la necessità di una soluzione integrale del problema stradale, e dall'altra negare di compiere un passo avanti verso tale soluzione, secondo i termini da me proposti, adducendo la limitata portata finanziaria dell'attuale disegno di legge, è una evidente contraddizione in termini, che la Camera, mi auguro, vorrà respingere. (*Applausi*).

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Ho chiesto di parlare perché l'emendamento del collega Perlingieri viene a porre di fronte alla Camera un problema di vastissime proporzioni: il problema dell'adeguamento del fondo stradale di tutta

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

la rete provinciale e comunale; problema gravissimo che incide veramente sulle carni vive della nostra economia, e che purtroppo il Governo ancora non ha considerato. Ma non è possibile che un problema di questa grandezza voi possiate affrontarlo di scorcio facendolo entrare di straforo in questa legge che ha compiti modesti. Si tratta di considerare che la nostra rete stradale è di 176 mila chilometri, di cui 22 mila sono gestiti dall'A. N. A. S. e vanno discretamente, mentre gli altri 143 mila sono gestiti dalle province e dai comuni, i quali o perché non hanno i fondi per una adeguata manutenzione o perché, come ha detto l'onorevole Perlingieri, il piano stradale è stato costruito 40 o 50 anni fa, quando il traffico aveva un volume ridotto e i veicoli erano a trazione animale con un carico di 30 quintali e una velocità di 5-6 chilometri l'ora (mentre oggi abbiamo un traffico di decuplicata intensità con veicoli di 300 quintali e con velocità di 50 chilometri l'ora) non hanno la possibilità di mantenere le strade in istato di corrente praticabilità. Quindi, in Italia il problema dell'adeguamento del fondo stradale nelle province e nei comuni esiste, ma impone un intervento dello Stato, delle province e dei comuni in una misura che si aggira intorno ai 1.000 miliardi. Ficare di straforo in una legge che prevede per le strade soltanto 7 miliardi, sia pure limitatamente, come vuole il collega Perlingieri, questo problema, è una cosa ridicola: vuol dire ricadere nel solito errore le cui vittime maggiori siete stati sempre proprio voi meridionali: fare delle leggi inoperanti, dei pezzi di carta che potranno andar bene soltanto per i vostri elettori, per dimostrare loro che avete ottenuto una legge, che in sostanza poi non vale niente e non risolve nulla.

Io sono contrario a questo emendamento. Inviterei però il Governo — e glielo dirò sul bilancio dei lavori pubblici — ad esaminare questo problema, che è grave e che, se non si può risolverlo in un anno deve essere per lo meno avviato a soluzione. Inserirlo in questa legge, vuol dire rendere inoperante la legge stessa. Non è cosa seria affrontare un problema di questa grandezza e di questa gravità con leggerezza, senza prima averlo studiato per bene ed essersi preparati ad affrontarlo adeguatamente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione. — CARCATERRA, *Relatore*. La Commissione mi incarica di esprimere il suo parere

contrario all'emendamento Perlingieri, per i motivi già espressi nella relazione e fatti presenti dall'onorevole Matteucci.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario, per le stesse ragioni svolte dall'onorevole Matteucci. Non le ripeto per economia di tempo, ma intendo riferirmi ad esse completamente. La questione è allo studio. Prego l'onorevole Perlingieri di non aver fretta e di ritirare pertanto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Perlingieri, ella insiste nel suo articolo aggiuntivo?

PERLINGIERI. Mi duole, ma devo insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Perlingieri, di cui è stata data testé lettura.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura: »

1°) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

2°) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;

3°) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti;

4°) del 3 per cento ai comuni con più di 30 mila e fino a 150 mila abitanti.

« Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

« Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

« Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adonnino, Notarianni, Marengi, Pugliese, Turco, Cera-  
volò, Foderaro, Guggenberg, Orlando e Di  
Fausto hanno presentato il seguente emen-  
damento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Allorché la costruzione o ricostruzione  
degli acquedotti, o di altra delle suaccennate  
opere igieniche, sia affidata dai comuni ad  
enti pubblici giuridicamente riconosciuti, i  
comuni trasferiranno le agevolazioni di cui  
alla presente legge ai detti enti, i quali ne  
potranno usufruire direttamente ».

L'onorevole Adonnino ha facoltà di svol-  
gerlo.

ADONNINO. Abbiamo finalmente un  
emendamento che non aumenta, nemmeno di  
un millesimo, l'onere che questa legge com-  
porta. Vi sono degli enti giuridicamente rico-  
nosciti, alcuni, anzi, appositamente creati,  
con lo scopo di costruire o ricostruire le fogna-  
ture e gli acquedotti per conto dei comuni:  
per esempio, l'Acquedotto pugliese e l'Ente  
acquedotti siciliani. Ora non si vede perché  
questa legge non debba operare anche a loro  
favore; operando a loro favore, in sostanza  
poi essa va a favore dei comuni, che sono i  
veri interessati.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha fa-  
coltà di esprimere il parere della Commissione.

CARCATERA, *Relatore*. La Commissione  
si rimette alla Camera. In fondo, una  
cessione dei contributi dello Stato agli enti  
di cui si parla nell'emendamento può benis-  
simo concepirsi. Saranno gli enti poi a riscuo-  
tere direttamente, da parte dello Stato, i  
contributi previsti dalla presente legge. Forse  
non v'è nemmeno bisogno di dirlo, perché  
ciò è implicito nel nostro sistema giuridico.  
Comunque, l'emendamento ha bisogno di  
ritocchi formali: è infatti poco corretta la  
espressione « enti pubblici giuridicamente  
riconosciuti ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha  
facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.  
Vorrei che l'onorevole Adonnino si persua-  
desse della superfluità del suo emendamento,  
nel senso che i comuni ammessi dalla legge ad  
usufruire dei benefici di legge conservano la  
facoltà di usarne direttamente o di trasfe-  
rirli, sotto la loro responsabilità, ad altri enti  
per la parte esecutiva. Tutto ciò che è super-  
fluo bisogna evitarlo.

Penso che la Camera vorrà condividere la  
mia opinione. Io, comunque, mi rimetto alla  
sua decisione.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, poiché  
lo stesso ministro dei lavori pubblici parlava  
testè di confusione e di impossibilità di ap-  
provare determinati emendamenti per non  
creare equivoci e poiché non esiste una de-  
terminazione geografica ufficiale dell'Italia  
meridionale ai sensi della precisa delimita-  
zione dei confini fra Italia centrale e meri-  
dionale, io desidererei che sia la Commis-  
sione che il Governo fugassero ogni mio  
dubbio e timore, attestando, con dichiara-  
zione ufficiale, che la intera regione abruz-  
zese, ai fini delle provvidenze di cui alla  
presente legge, deve ritenersi compresa nel-  
l'Italia meridionale.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.  
Non mi pare che questa preoccupazione sia  
fondata. Quando si parla dell'Italia meridio-  
nale o insulare, vi sono moltissime leggi che  
stanno ad attestare che gli Abruzzi sono  
compresi nell'Italia meridionale e insulare.  
Quindi la prego di stare tranquillo al riguar-  
do, onorevole Paolucci. Ai fini delle provvidenze  
a favore dell'Italia meridionale, la regione  
abruzzese vi è sempre compresa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-  
ticolo 3, di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

Onorevole Adonnino, ella insiste nel suo  
emendamento aggiuntivo?

ADONNINO. Insisto.

RICCIO. Chiedo di parlare per dichiara-  
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Credo di aver compreso lo spirito  
dell'emendamento dell'onorevole Adonnino e  
dichiaro che non si può non votare contro.  
Vi sono infatti due ipotesi: o l'emendamento  
dell'onorevole Adonnino tende a dare facoltà  
ai comuni, in trattative di concessione, di  
cedere le agevolazioni e i sussidi e allora tutto  
ciò è già nella legge e noi, approvando questo  
emendamento, non faremmo se non costrin-  
gere l'interprete a sforzarsi per ricercare la  
*causa legis* con possibili interpretazioni er-  
rate; o invece l'emendamento dell'onorevole  
Adonnino tende ad immettere nella legge una  
cessione *ope legis*, indipendente anche dal  
consenso del comune, e allora evidentemente  
noi verremmo a creare una situazione di  
gravissimo pericolo e di sicuri contrasti. Oc-  
corre non dimenticare che la legge è a favore

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

degli enti locali; i destinatari dei benefici devono dunque essere quegli enti.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Intendo aggiungere e chiarire che questo emendamento, oltre ad essere superfluo, può dar luogo, se accettato, ad interpretazioni e ad applicazioni lesive degli interessi dello Stato. Prego perciò la Camera di volerlo respingere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Adonnino, testé letto.

(Non è approvato).

L'articolo 3 risulta così approvato. Si dia lettura dell'articolo 4.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inadeguate, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dei lavori pubblici, nella seguente misura:

1°) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

2°) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni,

3°) del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

« Lo stesso contributo di cui al precedente numero 3°) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di lire 500 milioni.

« Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

« Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

« A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Troisi, Resta, Petrilli, Migliori, Monticelli, Gennai Tonietti Erisia, Guerrieri Filippo, De Meo, Sammartino, e Conci Elisabetta, hanno pre-presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Prima dell'ultimo comma inserire il seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri per conto delle provincie e dei comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro ».

L'onorevole Troisi ha facoltà di svolgerlo.

TROISI. Il mio emendamento aggiuntivo tende a facilitare la realizzazione di opere di alto interesse sociale (come ospedali, asilnido, istituti per sordomuti, ecc.), promosse da enti che di fatto svolgono un'attività di assistenza e beneficenza oltremodo meritoria per la elevazione morale del nostro paese. L'accertamento della entità di tali opere (e quindi una garanzia per la tutela del bene comune), si ha con un decreto interministeriale emanato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Penso, quindi, che questo emendamento si inserisca perfettamente nell'economia di questo disegno di legge. Prego, pertanto, l'onorevole ministro di volerlo accogliere e i colleghi tutti di sostenerlo con i loro suffragi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

CARCATERRA, *Relatore*. La Commissione è di parere favorevole, poiché ritiene che lo spirito che ha animato i presentatori di questo emendamento sia apprezzabilissimo. Vi sono evidentemente molti istituti di assistenza che assolvono a questo alto compito e che hanno in gran parte bisogno degli aiuti

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

dello Stato per poter continuare nella loro opera.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi quattro commi dell'articolo 4:

« A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dei lavori pubblici, nella seguente misura:

1°) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore al 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

2°) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni.

3°) del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

« Lo stesso contributo di cui al precedente numero 3°) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di lire 500 milioni.

« Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

« Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti ».

*(Sono approvati).*

Passiamo ora all'emendamento dell'onorevole Troisi, di cui è stata data lettura.

Onorevole Troisi, ella vi insiste?

TROISI. Insisto e confermo che la portata dell'emendamento non è limitata ad una sola regione, ma si estende a tutte le regioni dove operano enti che di fatto svolgono attività assistenziale e di beneficenza.

GIUNTOLI GRAZIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTOLI GRAZIA. Voterò a favore dell'emendamento Troisi. Una delle piaghe più dolorose della nostra Italia meridionale è l'assoluta mancanza di ospedali psichiatrici (*Commenti*).

I nostri malati: epilettici, deficienti, idioti, paralitici, vivono nelle strade nel più desolato abbandono, ludibrio delle vie e martirio delle famiglie. E quando riesce a far ricoverare un ammalato, la famiglia povera deve abbandonarlo per non sottoporsi a costosi viaggi.

I nostri poveri, onorevole ministro, sono sfiduciati, perché quando il male colpisce un membro della propria famiglia, non possono curarlo, perché mancano di mezzi.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Siamo d'accordo.

GIUNTOLI GRAZIA. E quando partono per lontani manicomi, compiendo il viaggio tra colluttazioni e grida, i malati si sentono in pieno martirio, perché invano chiedono di rivedere i parenti e i familiari, che non possono visitarli per mancanza di mezzi economici.

Il cuore dei poveri, onorevole ministro, non è meno sensibile di quello dei ricchi alle affettuosità dei familiari.

I deficienti, gli epilettici e i paralitici, perché non pericolosi, non vengono ricoverati, ma rimangono abbandonati a gironzolare vagabondi per le strade e per le piazze: spettacolo non decoroso per la nostra civiltà.

Dalle statistiche risulta che nell'Italia meridionale, Abruzzi e Molise e parte della Campania orientale, ben 17 province (Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Bari, Foggia, Benevento, Avellino, Campobasso, Teramo, Pescara, Chieti e L'Aquila) con una popolazione di circa 7 milioni di abitanti e con circa 7 mila folli, oltre i deficienti e gli epilettici, si hanno solo 6 manicomi e per giunta situati alla periferia della zona descritta.

E non basta. A Foggia, onorevole ministro, abbiamo un solo ospedale. Domenica scorsa è venuto da me un reduce con un ascesso polmonare, mandato via dall'ospedale civile di Foggia perché quell'ospedale non poteva ricoverare un ammalato per una lunga degenza.

Creiamo le condizioni per avere almeno una casa di cura nel capoluogo di provincia che è il capoluogo della Capitanata!

I bimbi poveri che devono allontanarsi da casa per frequentare le scuole medie

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

si recano al centro della provincia e non trovano un solo collegio che possa ospitarli: finiscono nelle case private, ove spesso trovano ogni genere di infezioni fisiche e morali.

Onorevole ministro, a San Severo, ho notato *de visu* che alcune famiglie vivono nelle capanne create per raccogliere le immondizie. Ebbene, i bimbi sono abbandonati nelle strade e spesso qualche creatura rimane lì vittima di qualche carro frettoloso.

Mi rivolgo alla sensibilità dell'Assemblea perché la legge possa venire incontro a tanta miseria con la istituzione di edifici destinati all'assistenza dei malati e dei bimbi poveri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Troisi, accettato dalla Commissione. Il ministro si è rimesso alla Camera.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4:

« A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera ».

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta così approvato. Si dia lettura dell'articolo 5.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« A favore degli enti di cui al precedente articolo 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

1°) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni;

2°) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 150 milioni;

3°) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni.

« Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni.

« Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di lire 100 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre lire 100 milioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6-bis.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

« Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

« Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più Enti interessati, nell'elenco sono indicati gli Enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

1°) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonché per la costruzione di asili infantili;

2°) nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli Istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

3°) nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

4°) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1°), 2°) e 3°) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

5°) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1°), 2°) e 3°); e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

« Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

« Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertola ha presentato il seguente emendamento:

« Al penultimo comma, aggiungere: più lire 200 mila, a fondo perduto, per ogni aula ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLA. L'articolo 7 nel penultimo comma prevede, per la costruzione di edifici per la pubblica istruzione elementare nelle sedi rurali, un contributo che può essere elevato fino al 4,50 per cento. Io temo però che vi siano in Italia molti piccoli comuni che hanno, sì, bisogno di queste piccole scuole rurali, ma che, avendo anche un bilancio ben misero, neanche con questo contributo dello Stato riescirebbero a costruire le scuole di cui hanno bisogno. E perciò propongo che, oltre al contributo previsto, si assegni loro anche un contributo particolare di 200 mila lire a fondo perduto per ogni aula. S'intende che le aule, come dice il disegno di legge, non possono essere più di due; quindi il contributo non è molto forte.

Lo spirito dell'emendamento è molto semplice; e consiste cioè nel desiderio che di questa legge approfittino effettivamente i comuni poveri. Credo che l'onorevole ministro sia compreso di questa necessità, e spero voglia, pertanto, accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

CARCATERA, *Relatore*. In realtà l'emendamento è contrario a tutto lo spirito della legge, la quale prevede non finanziamenti diretti delle opere, ma contributi annuali. Evidentemente non si saprebbe dove andare a prenderli questi contributi *una tantum* in quanto mancherebbero i relativi capitoli nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

E un'altra cosa volevo aggiungere: probabilmente questa cifra di 200 mila lire per aula è molto esigua e l'onorevole Bertola ha avuto certo nell'orecchio (nel riprenderla) le vecchie disposizioni sull'edilizia scolastica; lì era previsto un contributo *una tantum*, perché si trattava di norme legislative diverse da quelle attuali.

Per tali ragioni la Commissione non può accogliere l'emendamento Bertola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io non so se l'onorevole Bertola abbia ben compreso le ragioni che non consentono di venire incontro al suo desiderio, pur nobile ed opportuno: la mancanza di fondi da destinare



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

agli scopi previsti dal suo emendamento; il sistema dei pagamenti previsto da questa legge, nonché l'indole dei lavori da finanziare. Pertanto se ne rende impossibile l'accoglimento.

PRESIDENTE. Onorevole Bertola, ella vi insiste?

BERTOLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per nuove opere straordinarie o per opere di miglioramento nei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona ha presentato il seguente emendamento sostitutivo, insieme con gli onorevoli Giulietti, Bianco, Imperiale, Ducci, Capalozza, Calasso, Bruno, Costa, Paolucci e Ghislandi:

« Sostituirlo col seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta adeguata per costruzione del porto, per nuove opere o per opere di miglioramento nei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia ».

L'onorevole Cerabona ha facoltà di svolgerlo.

CERABONA. Io credo, col mio emendamento, di rendere omaggio alla relazione dell'onorevole ministro, il quale ha in essa parlato delle strade, di tutte le leggi che hanno regolato le strade, e poi ha ricordato gli acquedotti, e poi i porti, i piccoli porti di IV categoria, nonché la legge la quale stabiliva che lo Stato doveva intervenire per il 50 per cento e la provincia per il 10 per cento. Ma l'onorevole ministro ha scritto che doveva parlarsi di costruzione, e non solo di ampliamento. Il mio emendamento non fa che riportare quanto è stato detto nella relazione e che, secondo me, è stato trascurato nella redazione dell'articolo.

Quindi ho aggiunto: « costruzione di porti »: non solamente ampliamento di porti da pesca, ma costruzione di porti.

Nell'Italia meridionale abbiamo parecchi esempi.

L'articolo parla di miglioramento e di opere straordinarie e dimentica quanto nella relazione lo stesso ministro aveva detto; cioè: costruzioni. È necessaria la costruzione di piccoli porti, è indispensabile. Aggiungendo perciò, col mio emendamento, la parola: « costruzione » pregherei l'onorevole ministro di volerla accettare, tanto più che questa è una legge strana, che, parlando di spesa riconosciuta necessaria, mette tutto nelle mani del ministro. Ora, basta che questi non la creda necessaria e tutto l'articolo va per aria.

Facciamo una legge organica, e parliamo di costruzione e riattamento dei porti.

GIULIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIETTI. L'articolo in discussione riguarda i porti di cui generalmente si servono i pescatori; porti di rifugio specialmente per le piccole barche da pesca.

Potrei farvi una lunga enumerazione... (*Commenti al centro*). Del resto, io ho bisogno della intelligente attenzione, per qualche minuto, dell'onorevole ministro, nella cui comprensione confido profondamente a nome dei pescatori. Vi dirò qualche cosa di un porto dell'Adriatico — piccolo porto — e di due piccoli porti del Tirreno: tre campioni, che rappresentano una numerosa serie di porti consimili.

Per esempio, a Marina di Pisa, sapete i pescatori di questa plaga dove debbono andare ad ormeggiarsi? Devono andare in Arno, onorevole ministro, perché a Marina di Pisa il porto è stato demolito, frantumato dalle vicende della guerra. Di quel porto adesso non restano che macerie. In caso di temporale o di piena del fiume (quando v'è la piena e di fuori, in mare, il temporale, alla imboccatura del fiume vi sono violente montagne di acque vorticose) quei piccoli natanti sono costretti a rifugiarsi in altri porti, affrontando una navigazione costiera estremamente pericolosa, che non ha niente a che fare con la navigazione su gli oceani, dove il mare può essere alto quanto si vuole, ma v'è tanto spazio da correre in fil di ruota a piacimento. In vicinanza della costa la navigazione è pericolosa, forse più pericolosa di quella di qui dentro. (*Si ride*). Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di provvedere per il porticciolo di Marina di Pisa. Voglia avere la bontà

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

di provvedere come meglio potrà, affinché questo porticciolo sia ripristinato; così facendo, risparmierà a quei pescatori la navigazione pericolosa cui poc'anzi ho accennato. (*Interruzione del deputato Tonengo*). Un po' a sud di Marina di Pisa vi è un altro porticciolo, che appartiene pure alla magnifica Toscana: Castiglion della Pescaia. Che nome! (*Si ride*).

Ora, Castiglion della Pescaia ha un modestissimo portocanale, che è completamente insabbiato. In quella plaga vi sono numerosissimi motopescherecci. Prego l'onorevole ministro di voler prendere in considerazione anche questa richiesta, cioè di mandare una draga sul posto, per rendere praticabile questo piccolo porto.

Circa l'Adriatico — e ho finito — citerò Cervia, vicino Ravenna. Se non parlassi in sede di emendamento, questa plaga della Romagna solatia richiamerebbe alla mente chi sa quante cose per intrattenere la Camera. Vi dirò soltanto che vi è colà perfino una draga che appartiene al comune. Ebbene, la draga, che dovrebbe funzionare a spese dello Stato o del Ministero dei lavori pubblici, non ci va perché è un porto di secondaria importanza; quindi, gira al largo. E la draghetta — o piccola draga — che è dentro il canale di Cervia e che appartiene al municipio, continua a restare inoperosa e arrugginita per mancanza del relativo concorso. Ecco che l'emendamento — su cui ho preso la parola — calza a pennello.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Cerabona?

CARCATERRA, *Relatore*. La Commissione non è sfavorevole all'accoglimento dell'emendamento Cerabona. Sarebbe sufficiente, peraltro, dire: «...per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti...», sopprimendo le parole: «nuove opere straordinarie».

Così sono comprese tutte e due le ipotesi: quella della nuova costruzione, e quella del miglioramento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Cerabona?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente, quando nella mia relazione io accennavo, per quanto attiene a questi porti di quarta categoria, alla loro costruzione, al loro ampliamento e alla loro sistemazione, intendevo riferirmi al concetto espresso con la formula dell'articolo 8: «per nuove opere straordinarie o per opere di miglioramento»: le opere straordinarie suppongono costruzione e ampliamento; le opere di miglioramento si spiegano da sé.

Poiché l'onorevole Cerabona, per mettere in armonia quanto si dice nella relazione con quanto vorrebbe si dicesse nell'articolo, esprime il parere che sarebbe opportuno accennare alle costruzioni, il che è nello spirito della legge ed è chiarito dalla relazione, non ho difficoltà ad accettare la formula proposta dal relatore: «per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti»;

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona ha anche proposto nel suo emendamento di sostituire alle parole: «spesa riconosciuta necessaria» le altre: «spesa riconosciuta adeguata».

CERABONA. È lo stesso.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è lo stesso. «Adeguamento» è termine troppo elastico, che potrebbe dar luogo a interpretazioni contrapposte e ostacolare le rapide e chiare conclusioni.

Insisto perciò su la formula «ritenuta necessaria» e spero che l'onorevole Cerabona vi aderisca.

PRESIDENTE. Onorevole Cerabona, ella insiste?

CERABONA. Avrei desiderato che il potere ministeriale fosse ristretto, in quanto la parola «necessaria» potrebbe mettere quel ministro, che non volesse riconoscerne la necessità, nella condizione di dire che non è necessaria. Comunque, accetto la dizione «riconosciuta necessaria» in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'articolo 8 con la modificazione proposta dal relatore e accettata dal Governo risulterebbe così formulato:

«Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento nei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per cortesia verso il collega onorevole Giulietti posso assicurarlo che, una volta accettato l'emendamento Cerabona, i casi particolari da lui indicati saranno oggetto di particolare attenzione.

GIULIETTI. Ringrazio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8-bis. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano sprovvisti ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

« Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purché questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

« Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'Ente interessato.

« Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai 35 anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'Ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'Ente mutuante.

« L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base ai certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del Ge-

nio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9-bis.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3 — limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento — 4, 5, 6, 7 ed 8, è elevato di un punto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Giammarco ha presentato il seguente emendamento insieme con gli onorevoli Fabriani, De' Cocci, Delle Fave, Ferrarese, Pierantozzi, Coppi Alessandro, Pignatone, Schiratti e Tozzi Condivi:

« Dopo le parole: Italia meridionale ed insulare, aggiungere: e per i comuni, nei quali siano da osservare le norme tecniche per le località sismiche di 1ª categoria ».

L'onorevole Giammarco ha facoltà di svolgerlo.

GIAMMARCO. Onorevoli colleghi, in questo mio emendamento mi riferisco all'elenco allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, che comprende i comuni nei quali siano da osservare le norme tecniche per le località sismiche di prima categoria. Di questi comuni si è tenuto conto nel disegno di legge riguardante la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e giustamente si è elevato il contributo dello Stato dal 50 al 65 per cento della spesa. Risulta evidente lo spirito che ha animato il legislatore nella prima legge. Lo stesso criterio io invoco per questa legge, dato che le norme tecniche da seguire in dette località impongono prescrizioni particolarmente onerose per le costruzioni (ingabbiature in cemento armato, strutture murarie a minor distanza e maggior spessore) che fanno elevare il costo delle costruzioni stesse di circa il 30 per cento. Mi è stato obiettato dal relatore al quale ho voluto sottoporre l'emendamento che, dato il maggior costo, naturalmente il contributo viene ad elevarsi: ma lo stesso poteva dirsi per la legge sulle

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

ricostruzioni di edifici danneggiati da eventi bellici. Ora, è chiaro che non si tratta della misura del contributo, bensì di elevare di un punto il contributo stesso, come si è fatto per i comuni dell'Italia meridionale ed insulare, in modo da avvantaggiare i comuni stessi e incitarli a dare inizio a queste opere, perché, in ogni caso, il costo maggiore rende difficile, da parte dei comuni, ogni iniziativa.

Perciò chiedo alla Camera di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Giammarco?

CARCATERRA, *Relatore*. La Commissione non è sfavorevole all'emendamento; deve soltanto osservare che l'articolo 9-bis è generico e riguarda tutte le opere previste da questa legge, cioè anche le strade e i ponti, che evidentemente nulla hanno a che vedere con le opere sismiche.

Sarebbe opportuno che l'onorevole Giammarco restringesse a questa più ragionevole portata (cioè, solo alle opere edilizie) il suo emendamento.

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Volevo solo invitare l'onorevole Giammarco a limitare la portata dell'emendamento alle opere di edilizia scolastica, ospedaliera, igienica e sanitaria.

GIAMMARCO. Accetto la proposta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vedo che la Camera, sia pure con le precisazioni della Commissione, si orienta verso l'accoglimento di questo emendamento. Se ciò si verificasse, le località di natura sismica verrebbero a godere due volte dei benefici della legge. Consideri la Camera se ciò sia opportuno. Io penso di no.

Questa legge inoltre si propone scopi ben determinati. Estenderne la portata significa diminuirne l'efficacia, mentre io desidero che nei limiti previsti la legge sia completamente operante, senza alcuna possibilità di equivoci.

PRESIDENTE. Onorevole Giammarco, ella insiste nel suo emendamento?

GIAMMARCO. Insisto e desidero eliminare, se vi è, l'inconveniente lamentato dal ministro, e cioè che alcuni comuni, e precisamente quelli dell'Italia meridionale e insulare possano usufruire di due punti piuttosto che di uno solo. Noi potremmo dire: « o per gli altri comuni del resto d'Italia ». Così io credo che ogni eventuale inconveniente verrebbe a eliminarsi.

D'altronde resta acquisito agli atti parlamentari, i quali potranno far fede per l'interpretazione della legge, il nostro pensiero di escludere da un beneficio quei comuni che si avvalgono dell'altro. E poi, se volessimo, potremmo dirlo esplicitamente in un comma aggiuntivo. Così altri comuni che sono fuori dell'Italia meridionale come Rieti, Ascoli Piceno, altri delle Marche e della Toscana, potranno godere i benefici di questa legge.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Giammarco, nella sua redazione definitiva, suggerita in parte dalla Commissione in parte dallo stesso onorevole Giammarco, sarebbe così formulato:

« *Dopo le parole:* Italia meridionale ed insulare, *aggiungere:* o per gli altri comuni del resto d'Italia, nei quali siano da osservare, limitatamente alle opere edilizie di carattere sanitario e scolastico, le norme per le località sismiche di 1ª categoria ».

CARCATERRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCATERRA, *Relatore*. La formulazione non mi pare soddisfacente, perché non ha significato dire « o per gli altri comuni ». Quella particella « o », disgiuntiva, in realtà non serve né a chiarire il dubbio che la Commissione aveva fatto presente, né a raggiungere lo scopo voluto dall'onorevole Giammarco: impedire cioè che possa ottenersi due volte il contributo. Non dobbiamo creare una disposizione dalla quale l'interprete non saprebbe cavarsela.

PRESIDENTE. Potremmo adottare la dizione « e degli altri comuni ».

CARCATERRA, *Relatore*. Si potrebbe forse aggiungere: « e per gli altri comuni, nei quali siano da osservare le norme tecniche » ecc., « sempre che non abbiano a beneficiare due volte dei benefici di legge ». Ma anche così la dizione è inadeguata. In verità, non saprei quale formulazione suggerire; e anche l'attuale non va bene.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. La Camera ha preso atto che il proposito del Governo, in ordine a questo emendamento, è quello di rimettersi alla sua decisione. Senonché, per votare bisogna anche capire bene per che cosa si vota. Senza offesa per l'onorevole Giammarco, la Commissione e io stesso non ci siamo ancora resi ben conto su quale formulazione dovrebbe avvenire la votazione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

In queste condizioni, pur deferendo all'Assemblea, penso che essa dovrà riflettere prima di prendere decisioni che non abbiano sufficiente chiarezza.

PRESIDENTE. Onorevole Giammarco, di fronte a questa perplessità del ministro, intende insistere?

GIAMMARCO. Si potrebbe, ripeto, votare l'emendamento così come è formulato nella ultima dizione e aggiungere, se del caso, un comma nel quale si potrebbe dire esplicitamente che i comuni i quali si avvalgono di un provvedimento non possono avvalersi dell'altro.

RICCIO. Ma l'onorevole Giammarco è meridionale?

GIAMMARCO. Che interessa questo? Io sono meridionale, sta bene; però io qui porto anche le esigenze di altri comuni che sentono gli stessi bisogni di quelli meridionali.

PRESIDENTE. Onorevole Giammarco, vorrei osservare: se invece di presentare questo emendamento all'ultimo momento lo avesse presentato ventiquattr'ore fa, la Commissione e il ministro avrebbero potuto riflettervi su. Queste incertezze non vi sarebbero se la Camera avesse stabilito, come era stato proposto dalla Presidenza, l'obbligo di presentare gli emendamenti 24 ore prima della discussione.

GIAMMARCO. Io porto qui le esigenze, non dei miei comuni, ma di altri, che sono fuori dell'Italia meridionale, che conosco per esserci vissuto, e a capo dei quali sono stato per lunghi anni. Sono i comuni che il ministro stesso conosce; egli sa precisamente come essi abbiano estremo bisogno di essere alleviati nelle loro necessità. Ora, di fronte a una dizione, la quale rende perplessa la Camera, potremmo sospendere l'approvazione di questo articolo per formularlo d'accordo definitivamente.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Prendo la parola ancora una volta per venire incontro alla preoccupazione dell'onorevole Giammarco, al quale dirò che, se si tratta di fare opere edilizie, di carattere sia pure sanitario-scolastico, in centri sismici, la legge ne prevede già il maggior costo e quindi ne assicura i vantaggi relativi.

L'emendamento Giammarco, quindi, oltre che impreciso è superfluo. Prego pertanto l'onorevole Giammarco di volersi appagare delle mie assicurazioni e di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Giammarco insiste?

GIAMMARCO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9-bis, senza tener conto dell'emendamento Giammarco, che sarà posto in votazione successivamente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Onorevole Giammarco, quale è la formulazione definitiva del suo emendamento?

GIAMMARCO. Essa è la seguente: « e per gli altri comuni del resto d'Italia nei quali siano da osservare le norme tecniche per le località sismiche di prima categoria, limitatamente alle opere edilizie di carattere sanitario e scolastico ».

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Vorrei convincere l'onorevole Giammarco — facendo un estremo appello perché egli voglia ritirare il suo emendamento — che, oltre alle ragioni a cui ha accennato l'onorevole ministro, vi è un'altra ragione: e cioè che molte di queste zone beneficiano già di certe legislazioni speciali, anzi, per gli edifici scolastici, arrivano al cento per cento; quindi sono poche le zone che restano scoperte.

PRESIDENTE. Onorevole Giammarco, ella accoglie questo estremo appello di non insistere nel suo emendamento?

GIAMMARCO. Ritiro il mio emendamento, giacché vedo che, uno per volta, i sostenitori si ritirano. Però devo osservare all'amico onorevole Matteucci che ben diverse sono la portata e lo spirito delle legislazioni speciali cui egli fa cenno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9-ter. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonché i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

« In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è stato presentato dall'onorevole Riccio, insieme con gli onorevoli Fanelli, Delle Fave, Foresi, Donatini, Babbi, Schiratti, Facchin, Sampietro Umberto e Notarianni:

« *Sopprimere, nella prima parte, le parole: aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti* ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Rinuncio allo svolgimento essendo chiaro lo spirito dell'emendamento, già ampiamente illustrato anche dall'onorevole Porzio nel suo discorso.

PRESIDENTE. Vi sono poi due emendamenti presentati dall'onorevole Terranova Raffaele, che recano le firme degli onorevoli Bruno, Pajetta Gian Carlo, Calasso, Cerabona, Paolucci, Failla, Matteucci, Garlato, Riccio e Perlingieri:

« *Al primo comma, dopo le parole: saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti, aggiungere le seguenti: o dagli Istituti di credito, di cui all'articolo 15 della presente legge* ».

« *Al secondo comma, sostituire alle parole: Cassa depositi e prestiti o Cassa, le parole: Enti mutuanti* ».

L'onorevole Terranova Raffaele ha facoltà di svolgerli.

TERRANOVA RAFFAELE. Credo superfluo spendere troppe parole per illustrare questi emendamenti. Essi tendono ad allargare la sfera entro cui i comuni e le province possono procurarsi denaro per le opere loro necessarie. Indiscutibilmente la Cassa depositi e prestiti non sarà e non è, disgraziatamente, un pozzo di San Patrizio. Dobbiamo quindi fare in modo che tutti gli enti che hanno la possibilità di distribuire, allarghino questa sfera.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

CARCATERRA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Riccio la Commissione si rimette alla Camera, ma ho l'incarico di far presenti i motivi per cui la Commissione ha adottato l'articolo 9-ter piuttosto che l'originario testo del disegno di legge.

In realtà la Commissione, con quell'articolo, aveva l'animo di estendere la disposizione di legge, piuttosto che di restringerla, essendo evidente che, quando lo Stato dovrà far fronte a tutte le richieste di garanzia che gli potranno venire dai comuni, dovrà fare una graduatoria, giacché non ha illimitate disponibilità. E avverrà, allora, quello che avviene sempre nella lotta per la vita: che cioè i comuni più grandi toglieranno il necessario ai comuni più piccoli. Non si tratta, quindi, ripeto, di restringere la portata della legge, ma di estenderla.

In fondo tutti i Governi hanno una loro politica dei lavori pubblici e lo spirito della legge è quello di dare il minimo necessario a coloro che ne difettano.

Ciò soprattutto affermo nei riguardi del Mezzogiorno, a favore del quale mi piace spendere una parola, almeno limitatamente a questo argomento. Se infatti il Mezzogiorno si trova nella situazione in cui si trova, ciò avviene, onorevole Porzio, perché i grandi centri hanno assorbito e pompato le possibilità che i Governi precedenti avevano posto a disposizione per i piccoli comuni.

Nessuno, ad esempio, vorrà negare che il governo borbonico abbia fatto delle opere pubbliche. Basterà pensare alle grandi opere per la città di Napoli: esse non si possono disconoscere. Ma di fronte alle opere pubbliche di Napoli, v'erano le condizioni dei « cafoni » dei piccoli comuni abbandonati. Tutta l'attuale legge è orientata, invece, nel senso previsto dall'articolo 9-ter, perché ovunque, in virtù di questo disegno di legge, i contributi dello Stato vengono ad essere maggiori a beneficio dei piccoli comuni che non dei grandi.

Ma io voglio dire di più, onorevoli colleghi (me ne incarica la Commissione). In realtà il Governo non pare contrario ad ammettere il limite per i comuni dell'Italia settentrionale. Ciò vuol dire che il Governo riconosce la legittimità di questo limite. Ora, io non riesco a intendere perché mai esso debba essere ritenuto giusto, sacrosanto per l'Italia del nord e non debba esserlo altrettanto per l'Italia meridionale, per la quale, invece, esso si paleserebbe maggiormente necessario.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

Lasciateci dire che, se tutte le epoche hanno fatto le loro costruzioni — il medio evo ha elevato le sue cattedrali, e il rinascimento gli eccelsi palagi, di cui parlava Goethe — quest'epoca farà le opere di prima necessità per i piccoli comuni, delle quali essi hanno tanto bisogno! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ricordo alla Camera quanto ho avuto l'onore di dire allorquando, in sede di chiusura della discussione generale, ho commentato questa parte dell'emendamento che il Governo aveva proposto alla Commissione dopo che questa aveva già ricevuto il primitivo testo del disegno di legge.

Il Governo si è impegnato verso l'Italia meridionale nei termini rappresentati dalla formulazione del nostro emendamento. Il ministro del tesoro ha consentito di dare questa agevolazione a tutti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare. Dopo gli accordi di Governo che sono stati estremamente difficili e laboriosi, io apprezzo le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di dover discutere questo emendamento, ma la Commissione stessa sa che il Governo è stato sempre coerente nel sostenerlo e anche l'onorevole relatore dà atto di ciò nella sua relazione.

Avete inteso oggi, onorevoli colleghi, quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio onorevole Porzio, il quale ha ribadito quanto io avevo avuto l'onore di dire l'altro giorno alla Camera: il Governo, ripeto, tiene a questo emendamento nella formulazione che fu da esso presentata alla Commissione. Ed è per ciò che, avendo la Commissione modificato lo emendamento nei termini nuovi sottoposti al vostro esame, il Governo dichiara di accettare l'emendamento dell'emendamento proposto dall'onorevole Riccio e prega la Camera di volerlo votare.

Confido che la Camera vorrà accogliere questo appello del Governo. (*Applausi*).

MATTEUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. In Commissione io ho avuto una parte preponderante nella paternità di questo articolo 9-ter e vorrei spiegare le ragioni per le quali siamo addivenuti a questa compilazione, ragioni che già il collega onorevole Carcaterra ha illustrato.

La verità è che i grandi complessi (Napoli, Palermo) si suppone dovrebbero avere in se stessi le possibilità di poter risolvere i loro piccoli problemi con questa legge,

perché questo articolo 9-ter riguarda soltanto le garanzie che lo Stato dà a quei comuni che si trovino nella impossibilità di dare a loro volta una garanzia per la parte loro spettante del contributo.

Vi sono, poi, i problemi delle grandi opere di cui possono avere bisogno, ad esempio, Palermo o Napoli, ma quelli occorre risolverli con leggi speciali (Roma, per esempio, ha fatto l'acquedotto del Peschiera con una legge speciale) perché le grandi opere importano gravi spese, spese che non è possibile affrontare con gli esigui stanziamenti di questa legge.

Allo stato dei fatti, il vicepresidente del Consiglio, verso il quale ho molte ragioni di gratitudine, mi chiede di uccidere questo mio figlio... fatto in cooperativa (*Commenti*); per sgravio della mia coscienza, io dico che mi asterrò da questo voto per venire incontro al desiderio del ministro. (*Commenti*).

*Una voce a sinistra*. Bisogna sostenerlo!

MATTEUCCI. Mi asterrò personalmente: non impegno nessuno.

Però credo che il Governo, insistendo, come insiste, nel voler eliminare questo articolo 9-ter, commetta uno sproposito politico, tecnico e amministrativo.

NOTARIANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOTARIANNI. Faccio osservare che in sede di Commissione io fui contrario alla limitazione a centri non superiori ai 75 mila abitanti. Chi conosce le città del Mezzogiorno sa che mancano di acqua, di fogne ed altro. La stessa Napoli nei rioni centrali manca di acqua. Non sarà il problema dell'acquedotto ma tanti problemi che si potranno risolvere, anche per i grandi centri, con questa legge la cui esecuzione potrà anche portare a delle limitazioni. Quindi mi pare si possa tornare a quello che era il primitivo progetto, e, pertanto, voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Riccio.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9-ter fino alle parole: «Cassa depositi e prestiti»:

«Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonché i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Terranova Raffaele: «o dagli Istituti di credito, di cui all'articolo 15 della presente legge, ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma dell'articolo 9-ter:

«e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9-ter con le modifiche proposte dall'onorevole Terranova:

« In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli Enti mutuanti provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario ».

(È approvato).

L'articolo 9-ter risulta così approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Gii enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro dei lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli, il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione, dando preferenza alle richieste per le opere di prima necessità dei comuni minori ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonché la concessione del contributo dello Stato da parte dei Provveditori alle opere pubbliche o dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a seconda della rispettiva competenza in relazione all'importo della spesa.

« In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti.

« Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

« Le spese di collaudo sono a carico degli enti.

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli Enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento ».

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova Raffaele ha presentato, insieme con gli onorevoli Spoletti, Turco, Monterisi, D'Amico, Matteucci, Quintieri, Ceravolo, Pugliese, Caroniti e Foderaro, il seguente emendamento:

« Sopprimere le parole dopo: da parte, e sostituirle con le seguenti: del Ministero dei lavori pubblici ».



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

L'onorevole Terranova Raffaele ha facoltà di svolgerlo.

**TERRANOVA RAFFAELE.** Non per allargare la sfera dei poteri del Ministero, ma, penso, per rendere più operante questa legge, è necessario che la concessione del contributo venga da parte del Ministero stesso e non da parte del provveditorato. In tal modo questa legge può essere resa operante subito, anziché aspettare dicembre.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

**CARCATERRA, Relatore.** Sono d'accordo sul principio: anzi, l'emendamento è necessario, perché può avvenire che, all'entrata in vigore della legge, non vi siano nei bilanci i finanziamenti per i provveditorati. D'altra parte, i provveditorati sono enti che potranno essere soppressi in futuro; e allora l'attuale legge non potrà avere applicazione per mancanza di questo organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici. L'emendamento è dunque accoglibile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

**TUPINI, Ministro dei lavori pubblici.** Sono d'accordo: lo accetto anch'io.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Terranova.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 12 così modificato.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

**GIOLITTI, Segretario,** legge:

« Con le leggi di approvazione dei relativi stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente nella parte straordinaria dello stato di previsione medesimo il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo 9-ter.

« Per l'esercizio 1949-50 gli impegni che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere sono fissati come segue:

1°) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2 e delle opere elettriche di cui all'articolo 8-bis, lire 310 milioni, di cui 155 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

2°) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6

e 6-bis, lire 350 milioni, di cui 175 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

3°) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 7, lire 300 milioni, di cui 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

4°) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 8, lire 40 milioni, di cui 20 milioni per l'Italia meridionale ed insulare.

« Le disponibilità che alla fine di ciascun esercizio non risultassero utilizzate saranno portate in aggiunta degli stanziamenti per gli anni successivi ».

**PRESIDENTE.** A questo articolo l'onorevole Balduzzi ha presentato il seguente emendamento:

*« Sostituire l'ultimo comma con il seguente: »*

*« Gli stanziamenti relativi sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 ».*

Ha facoltà di svolgerlo.

**BALDUZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di far notare che l'ultimo comma di questo articolo è in contrasto con l'articolo 274 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. D'altronde mi sembra che sia anche superfluo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 272, il quale dice: « Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Fanno eccezione quelli relativi a spese straordinarie ripartite, ecc. ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

**CARCATERRA, Relatore.** La Commissione è favorevole.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo sull'emendamento Balduzzi.

**TUPINI, Ministro dei lavori pubblici.** Anche il Governo lo accetta.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli D'Amico, Stuardi e Coppi Ilia hanno presentato il seguente emendamento:

*« Al comma secondo, apportare le seguenti variazioni ai numeri 1°), 2°), 3°), 4°): »*

*al n. 1°):* invece di lire 310 milioni, assegnare un miliardo e 550 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, e l'altra metà riservata al Centro-Nord;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

*al n. 2°*): invece di lire 350 milioni, assegnare 2 miliardi e 750 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, l'altra metà riservata al Centro-Nord;

*al n. 3°*): invece di lire 300 milioni, assegnare un miliardo e 500 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, l'altra metà riservata al Centro-Nord;

*al n. 4°*): invece di lire 40 milioni, assegnare lire 200 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, l'altra metà riservata al Centro-Nord ».

L'onorevole D'Amico ha facoltà di svolgerlo.

D'AMICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento tende a due ordini di modifiche, il primo relativo all'aumento degli stanziamenti stabiliti, il secondo alla ripartizione degli stanziamenti.

Perché chiediamo l'aumento degli stanziamenti? È noto a tutti noi che la presente legge avrà attuazione nell'anno 1949-50. Nel bilancio relativo sono iscritti gli stanziamenti per la somma complessiva di un miliardo, che daranno la possibilità (accettato il 4 per cento come interesse medio della concessione dei contributi) di una programmazione di circa 20-24 miliardi. Evidentemente, rispetto alla grande mole di opere da eseguire nei comuni, particolarmente in quelli del meridione e delle isole, lo stanziamento di un miliardo è molto esiguo. Io non ho bisogno di farvi dei prospetti, dei calcoli per dimostrarvi la attendibilità della nostra affermazione. Voi tutti sapete quali e quante sono le opere da eseguire nella maggior parte dei comuni d'Italia e le spese necessarie; sapete anche che esse rispondono a bisogni imprescindibili e ad esigenze indifferibili. La somma stanziata per sovvenzionare il programma di 24 miliardi di opere è così irrisoria, che non risolve nulla.

Per quanto attiene alla seconda modifica, concernente la ripartizione delle somme stanziolate, a nostro avviso, il criterio previsto è errato e quasi ingiusto.

Noi proponiamo di ripartire le somme con un criterio unitario, di parità fra il sud e il centro-nord. Vogliamo evitare di dare al presente disegno di legge un carattere, direi quasi, di divisione fra nord e sud. Sappiamo che le maggiori esigenze sono nel sud, ma siamo anche convinti, direi quasi, certi, che se si elevano gli stanziamenti stabiliti, portandoli alle cifre da noi proposte, sarà superata la pregiudiziale fra il nord ed il sud, in quanto si darà a tutti, piccoli e medi co-

muni, la possibilità di poter usufruire effettivamente dei benefici previsti dalla presente legge.

Il problema delle opere pubbliche del meridione non è né tecnico, né burocratico: è un problema di carattere esclusivamente finanziario. Questa legge, è stato detto, rappresenta un capolavoro, è perfetta in tutta la sua struttura, è un qualche cosa di omogeneo; si differenzia da tutte le altre leggi precedenti, che erano frammentarie ed incoerenti. Io credo che nonostante le delimitazioni e le esclusioni previste in questo disegno di legge, possiamo dire che effettivamente si fa qualche cosa di serio e di positivo, però, soltanto in quanto portiamo gli stanziamenti a quelle cifre che abbiamo previsto.

E ve lo chiediamo unicamente perché è un'esigenza, che ha carattere generale, della vita nazionale e particolarmente per i piccoli comuni.

In ultima analisi, che la nostra richiesta è fondata è dimostrato anche dall'annuncio dato dal vicepresidente del Consiglio onorevole Porzio che le somme stanziolate sono state elevate di un altro miliardo.

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. A nome del mio gruppo, e non come membro della Commissione dei lavori pubblici, dichiaro che il gruppo socialista voterà l'emendamento D'Amico, per le ragioni espresse dall'onorevole proponente e che si assommano in ciò: che effettivamente questa legge diventerà operante se vi saranno stanziamenti adeguati.

Anche per quel che riguarda l'aumento di un miliardo, questo va nell'esercizio 1950-51. Per l'esercizio 1949-50 rimane il miliardo già stanziato nella legge. Quindi, nulla è variato. Il gruppo socialista crede veramente di poter rendere operante questa legge purché si approvi l'emendamento D'Amico che fornisce i fondi per venire incontro ad una parte dei bisogni che effettivamente gli enti locali hanno. Con 24 miliardi poco si potrà costruire. I bisogni degli enti locali sono nella grandezza di cifre che arrivano a 2000 miliardi ed anche più. Ora, è evidente che in uno o due esercizi finanziari non si può dar fondo a tutto; ma noi crediamo che effettivamente lo stanziamento portato da questa legge è insufficiente. Perciò voteremo l'emendamento D'Amico.

LEONE-MARCHESANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE-MARCHESANO. Le ragioni esposte dall'onorevole D'Amico mi hanno perfettamente convinto. Rilevo ancora il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

vantaggio che verrà alla Sicilia dall'accogli-  
mento delle proposte da lui fatte. Per tali  
considerazioni, il mio gruppo voterà a favore  
dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-  
sentato dagli onorevoli Valsecchi, Carcaterra  
e Corona Giacomo il seguente nuovo testo  
dell'articolo 13, accettato dalla Commissione:

« Con la legge di approvazione dello stato  
di previsione della spesa del Ministero dei  
lavori pubblici sarà fissato annualmente il  
limite degli impegni da assumere per l'ap-  
plicazione della presente legge.

« Nello stato di previsione del Ministero  
del tesoro sarà stanziata annualmente la som-  
ma relativa agli eventuali oneri dipendenti  
dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo  
9-ter.

« Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-  
1951 il Ministero dei lavori pubblici è auto-  
rizzato ad assumere impegni per l'importo  
complessivo di lire 2 miliardi, in ragione di  
un miliardo per ciascun esercizio ripartito  
come segue:

1°) per contributi nella costruzione delle  
opere stradali di cui all'articolo 2, e delle  
opere elettriche di cui all'articolo 8-bis, lire  
310 milioni di cui 155 milioni per l'Italia me-  
ridionale ed insulare;

2°) per contributi nella costruzione delle  
opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6  
e 6-bis, lire 350 milioni di cui 175 milioni  
per l'Italia meridionale ed insulare;

3°) per contributi nella costruzione delle  
opere di edilizia scolastica di cui all'arti-  
colo 7, lire 300 milioni di cui 150 milioni per  
l'Italia meridionale ed insulare;

4°) per contributi nella costruzione delle  
opere marittime di cui all'articolo 8, lire 40  
milioni di cui 20 milioni per l'Italia meridio-  
nale ed insulare.

« La parte dei limiti di impegno non uti-  
lizzata alla fine di ciascun esercizio finanzia-  
rio sarà portata in aumento dei rispettivi li-  
miti dell'anno successivo.

« La somma complessiva di 70 miliardi  
occorrente per il pagamento dei contributi in  
annualità trentacinquennali, di cui al terzo  
comma del presente articolo, attribuita per  
35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare  
e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e  
centrale sarà stanziata nello stato di previ-  
sione della spesa del Ministero dei lavori  
pubblici in ragione di: un miliardo nell'eser-  
cizio 1949-50; 2 miliardi in ciascuno degli  
esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo  
nell'esercizio 1984-85 ».

In sostanza, anche con questo nuovo  
testo, vive la richiesta D'Amico, perché  
essa è ben superiore al miliardo stanziato  
per il prossimo esercizio finanziario e all'altro  
stanziamento per il 1950-51.

L'onorevole relatore ha facoltà di espri-  
mere il parere della Commissione sull'emen-  
damento proposto dall'onorevole D'Amico.

CARCATERRA, *Relatore*. Mi pare che  
sia superato, almeno in parte, dalla presen-  
tazione della nuova formulazione dell'arti-  
colo. Ho l'impressione che oltre i termini del  
nuovo articolo non si possa andare; vi sono  
ragioni delle quali bisogna tener conto.  
Sarebbe desiderio di tutti noi finanziare  
con somme molto più imponenti le opere  
pubbliche necessarie in Italia, ma vi è una  
*dura lex* che impone di limitare i finanzia-  
menti alle possibilità dei bilanci attuali.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha  
facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se  
si tratta di fare una azione dimostrativa,  
l'onorevole D'Amico può presentare tutti  
gli emendamenti che vuole; ma qui non è  
lecito fare azioni dimostrative. La Costitu-  
zione vincola e impegna tutti, maggioranza  
e opposizione. Quando si presenta un emen-  
damento, il quale va oltre le disponibilità  
finanziarie che la legge prevede e provvede  
si deve anche pensare alla contropartita;  
e non può la Camera votare a cuor leggero  
un emendamento senza rendersi conto delle  
conseguenze assolutamente negative del suo  
stesso voto.

Questa è la ragione per la quale pregherei  
senz'altro l'onorevole D'Amico - se mi fosse  
possibile sperare nello accoglimento della  
mia preghiera da parte di quei settori -  
di voler desistere dal suo emendamento; ma,  
ove egli non lo potesse fare, per ragioni di  
sua competenza, io naturalmente dovrei in-  
vitare la Camera a respingerlo.

Sono invece favorevole alla formulazione  
dell'articolo 13, giusta l'emendamento sostitutivo  
proposto dai 10 parlamentari con  
l'assenso della Commissione e prego la Camera  
di volerlo votare, perché è l'unico che ci mette  
in condizione di stare nei termini della Costi-  
tuzione, di stare agli accordi col Tesoro.

Dobbiamo ricordare che non facciamo  
più le opere degli enti locali con il sistema  
straordinario ed eccezionale ed anche fram-  
mentario, col quale abbiamo proceduto negli  
ultimi tre anni, ma ritorniamo ad una legge  
organica: diamo ai comuni la loro autonomia  
e quindi li rendiamo arbitri e responsabili di  
chiedere le opere, che ritengono necessarie,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

quali sono contemplate nella legge, e domandare il contributo relativo per poterle eseguire. Quindi, dobbiamo pensare che nel passaggio da un sistema all'altro, dovranno subire qualche ritardo. È una legge fisica, quella dell'attrito iniziale, cui nessuno può sottrarsi.

In bilancio abbiamo preveduto per due anni il finanziamento di due miliardi solo per questo settore degli enti locali. La Camera non deve dimenticare che esistono altri provvedimenti da essa votati e cioè: la legge sulle opere a pagamento differito, che può diventare in parte per opere a pagamento non differito, secondo il voto della Camera; poi la legge dell'edilizia sovvenzionata; ed ancora la legge per la ricostruzione, oltre gli stanziamenti di bilancio. Abbiamo tutto un sistema nuovo, che ci consente — mi piace ripeterlo in questa occasione — di prevedere una messa in cantiere di circa 200 miliardi di lavori. Quando soltanto con questa legge possiamo preordinare una serie di lavori il cui importo complessivo si aggira per un solo anno intorno ai 22-25 miliardi, motivi di fiducia non devono mancare. Alcune opere saranno fatte quest'anno ed altre negli anni successivi. Se gli enti locali sapranno fare buon governo di questo strumento legislativo dando così la dimostrazione pratica che esso risponde ai fini per i quali è stato approntato, non è escluso che il suo ulteriore finanziamento possa essere potenziato.

Io stesso mi propongo di domandare nuovi mezzi, al momento opportuno, al collega del Tesoro.

Pertanto limitiamoci ai mezzi di cui disponiamo e che io ritengo sufficienti. Ecco perché rinnovo la preghiera all'onorevole D'Amico di ritirare il suo emendamento mentre insisto affinché la Camera accolga l'emendamento dell'onorevole Balduzzi.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, sento la necessità di rendermi perfettamente conto della portata dell'emendamento or ora presentato alla Presidenza e di cui abbiamo sentito il testo attraverso un'affrettata lettura.

Questo articolo 13 costituisce il fulcro della legge in discussione: dobbiamo renderci conto della portata e della entità delle cifre e degli stanziamenti di cui al predetto testo concordato. Prego per ciò il Presidente di sospendere, magari per cinque minuti, la seduta...

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Perché? Facciamo rileggere il testo!

PAOLUCCI. Dico ciò perché altrimenti rischiamo di votare a cuor leggero una norma tanto importante, senza averne esatta cognizione a causa dell'affrettata lettura che ne è stata fatta.

PRESIDENTE. Rileggo il testo concordato dell'articolo 13:

« Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite e gli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

« Nello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo 9-ter.

« Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-1951 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 2 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio, ripartito come segue:

1°) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2, e delle opere elettriche di cui all'articolo 8-bis, lire 310 milioni, di cui 155 per l'Italia meridionale ed insulare;

2°) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 6-bis, lire 350 milioni, di cui 175 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

3°) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 7, lire 300 milioni, di cui 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

4°) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 8, lire 40 milioni, di cui 20 milioni per l'Italia meridionale ed insulare.

« La parte dei limiti di impegno non utilizzata alla fine di ciascun esercizio finanziario sarà portata in aumento dei rispettivi limiti dell'anno successivo.

« La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, di cui al terzo comma del presente articolo, attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-50; 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51, al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85 ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, io debbo insistere sulla richiesta di sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, l'onorevole Paolucci insiste sulla sua proposta di una breve sospensione di 10 minuti o di un quarto d'ora della seduta. La pongo, pertanto, in votazione.

(Non è approvata).

Onorevole D'Amico, ella insiste sul suo emendamento ?

D'AMICO. Signor Presidente, insisto sul mio emendamento, perché non ravviso nessun nuovo elemento nel nuovo testo presentato dai dieci deputati, col parere favorevole della Commissione. Penso che il disegno di legge per poter essere realmente operante, e perché non possa costituire polvere negli occhi del popolo italiano... (*Interruzione del ministro dei lavori pubblici*)...

Onorevole ministro, sono mortificato di non poter accogliere la sua richiesta, ma mi sono persuaso che è proprio assurdo che non si possano trovare quei tre miliardi per finanziare quella mole di opere, cui ha accennato il collega Matteucci, che si aggira sui 1000 miliardi. Facciamo una cosa seria per non deludere le aspettative del nostro paese ! Venite incontro alla mia richiesta, che vorrei dire giusta e santa. Pertanto, insisto sul mio emendamento e chiedo che sia posto in votazione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

MATTEUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Finora noi abbiamo collaborato alla redazione tecnica di questa legge, perché potesse venire migliorata, e abbiamo portato il nostro modesto contributo. Ma qui si entra nella valutazione politica. Noi, coll'insistere nel chiedere alla Camera l'approvazione dell'emendamento D'Amico, poniamo proprio una questione di sfiducia. Non approviamo, infatti, tutta la politica degli investimenti del Governo, che è completamente sbagliata, ed è per questo che crediamo che si può insistere per avere maggiori investimenti in opere pubbliche; e riteniamo che questi si potrebbero ottenere se la politica del Governo fosse diversa. È per questo che non possiamo accogliere l'invito che ci viene da parte dell'onorevole ministro a ritirare l'emendamento e vi insistiamo perché in esso è contenuta tutta la valutazione politica della legge: usciamo dal

campo tecnico per entrare in quello politico che investe tutta la politica economica e finanziaria del Governo, specialmente quella degli investimenti, che noi crediamo errata.

È con questo criterio che voteremo l'emendamento D'Amico.

CERABONA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Come ha visto l'onorevole ministro, noi abbiamo effettivamente collaborato in modo che la legge potesse andare avanti, ma la verità è che gli stanziamenti sono troppo esigui. Se noi vogliamo fare qualcosa di concreto — come credo voglia fare l'onorevole ministro — allora occorre venirci incontro, perché quando si stabilisce un miliardo in un anno, esso basterà solamente per la costruzione di due strade rotabili. (*Interruzioni al centro*).

Ora, sono convinto che lo stesso onorevole ministro è a conoscenza della esiguità della somma.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo dico nella relazione.

CERABONA. Se ne siamo convinti tutti, allora è inutile approvare una legge che — non voglio usare una frase offensiva — in sostanza è una polverina negli occhi e che rappresenta una goccia d'acqua per chi muore di sete. Affrontiamo questo problema del Mezzogiorno, ma non come si è fatto dal 1870 in poi. Se è esagerata la richiesta del collega D'Amico troviamo un numero tale di miliardi che possa significare una cosa seria.

*Una voce al centro*. Non sappiamo dove trovarli !

CERABONA. E allora, non se ne fa niente. Il promettere al Mezzogiorno, e da tempo, senza mantenere, lo esaspera. Quando voi andrete a dire che avete fatto una legge in favore del Mezzogiorno, siccome anche là vi sono persone che leggono i giornali, esse sapranno che è una legge che ha un valore formale. Ora, se deve avere solo un valore formale, accettiamo il miliardo; ma se vogliamo seriamente, una volta tanto, venire incontro al Mezzogiorno, penso che bisogna avere serietà di intenti. Vale più rinunciare ad una legge quando questa offende le condizioni in cui si trova un paese, anziché accettarla con la solita questione della carità che si fa al Mezzogiorno. (*Commenti*). Il Mezzogiorno è stanco di avere della carità, ha bisogno di avere quello che spetta ad un popolo che ha dato tutto quello che poteva, che continua a dare e che ha bisogno di vedersi seriamente protetto dallo stesso Governo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

È per questi motivi che noi votiamo in favore dell'emendamento D'Amico. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo 13, nel nuovo testo:

« Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

« Nello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo 9-ter. ».

(*Sono approvati*).

Per l'altro comma, naturalmente, la premessa verrà modificata a seconda che gli emendamenti D'Amico saranno accolti o meno.

Pongo in votazione quindi l'emendamento D'Amico al terzo comma, n. 1:

« *al n. 1°*: invece di lire 310 milioni, assegnare un miliardo e 550 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, e l'altra metà riservata al Centro-Nord: ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il n. 1°, nel nuovo testo:

« *1°* per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2 e delle opere elettriche di cui all'articolo 8-*bis*, lire 310 milioni, di cui 155 milioni per l'Italia meridionale ed insulare ».

(*È approvato*).

Al punto 2° è stato presentato dall'onorevole D'Amico il seguente emendamento, che pongo in votazione:

« *al n. 2°*: invece di lire 350 milioni, assegnare 2 miliardi e 750 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, l'altra metà riservata al Centro-Nord ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti il punto 2°, nel nuovo testo:

« *2°* per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 6-*bis*, lire 350 milioni, di cui 175 milioni per l'Italia meridionale ed insulare ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento D'Amico al punto 3°:

« *al n. 3°*: invece di lire 300 milioni, assegnare un miliardo e 500 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, l'altra metà riservata al Centro-Nord ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il punto 3°, nel nuovo testo:

« *3°* per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 7, lire 300 milioni, di cui 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'emendamento D'Amico al punto 4°:

« *al n. 4°*: invece di lire 40 milioni, assegnare lire 200 milioni, di cui la metà al Sud e alle Isole, l'altra metà riservata al Centro-Nord ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti il punto 4°, nel nuovo testo:

« *4°* per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 8, lire 40 milioni, di cui 20 milioni per l'Italia meridionale ed insulare ».

(*È approvato*).

BALDUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDUZZI. Agli effetti della copertura, non so come si possa inserire un riferimento al bilancio del 1950-51, perché noi abbiamo uno stanziamento per l'esercizio 1949-50. Chiedo ciò a titolo di chiarimento.

PRESIDENTE. È evidente, onorevole Balduzzi, che l'onorevole ministro dei lavori pubblici si impegna ad includere nel suo bilancio la spesa relativa.

BALDUZZI. E allora bisogna modificare l'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Lo vedremo a suo tempo, onorevole Balduzzi. Pongo allora a partito la premessa iniziale al terzo comma:

« Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 2 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio ripartito come segue: ».

(*È approvata*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

Passiamo allora al quarto comma:

« La parte dei limiti di impegno non utilizzata alla fine di ciascun esercizio finanziario sarà portata in aumento dei rispettivi limiti dell'anno successivo ».

Qui abbiamo dunque un emendamento sostitutivo dell'onorevole Balduzzi, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Gli stanziamenti relativi sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 ».

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.  
Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Balduzzi. Per rimanere però nei limiti di bilancio occorrerà aggiungere che « lo stanziamento relativo al primo miliardo di cui all'esercizio 1949-50 deve essere iscritto nei relativi capitoli del bilancio stesso ». Con questo emendamento all'emendamento, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balduzzi, con la modificazione apportatavi dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma:

« La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, di cui al terzo comma del presente articolo, attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-50; 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85 ».

(È approvato).

Salvo coordinamento, l'articolo 13 risulta così approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

« Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

« Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

« Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Citaducale ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Angelini, Cappugi, Balduzzi, Vicentini, Marconi, Russo Carlo, Farinet, Riva, Ferrarese, Biagioni e Gotelli Angela hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le agevolazioni previste dalla presente legge per i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili, a valere sugli stanziamenti ad essi riservati, anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale quando la situazione di tali comuni possa, a giudizio del Ministro dei lavori pubblici, considerarsi simile a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia ».

L'onorevole Angelini ha facoltà di svolgerlo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

ANGELINI. Onorevoli colleghi, la legge in esame dice giustamente che un particolare riguardo si deve avere per il Mezzogiorno d'Italia e le Isole.

Io sento questa necessità impellente con la stessa emozione con la quale la sentono i colleghi dell'Italia meridionale. Ma nel leggere la relazione e nel sentire l'onorevole ministro, noi abbiamo veduto che, quando si è cercato di giustificare ciò che, del resto, era intuitivo, cioè le ragioni per cui al Mezzogiorno d'Italia è stato riservato un trattamento più favorevole, si è fatta una specie di indagine statistica. E, riferendosi a quelle che sono le costruzioni scolastiche, le opere ospitaliere, le opere igieniche, stradali ecc., si è dimostrato come esistessero nell'Italia meridionale delle zone a economia depressa e delle situazioni tragiche alle quali bisognava rimediare; e allora si è fatto bene ad introdurre nella legge le disposizioni a favore del Mezzogiorno.

Io avevo proposto un emendamento riguardante la provincia di Massa Carrara per estendere ad essa lo stesso trattamento riservato al Mezzogiorno. In questa provincia l'economia è talmente depressa da doversi paragonare a situazioni identiche dell'Italia meridionale. La gravità della situazione di questa provincia, che ha sofferto per nove mesi la tragedia della guerra nella sua terra, è rivelata dal fatto che i nostri bambini, sotto i sette anni, sono per il 70 per cento ammalati di malattie tubercolari, mentre le distruzioni delle case sono arrivate fino al 92 per cento! Non parliamo, poi, della situazione economica di questi comuni quasi interamente distrutti dalla guerra, che non possono assolutamente provvedere ai loro bisogni.

Io ho visto altri colleghi i quali hanno denunciato situazioni altrettanto gravi e altrettanto preoccupanti di altri comuni d'Italia, ove, come da noi, mancano sostanzialmente l'acqua, le strade, il cimitero, l'ospedale e la scuola.

Ed allora ho sentito un dovere di equilibrio morale: quello cioè di ritirare il mio emendamento particolare per la mia provincia, che pur so essere tragicamente colpita dalla guerra, perché ho capito che, invocando dai colleghi e dall'onorevole ministro l'accogliamento del mio nuovo emendamento del quale beneficiano tutti i comuni dell'Italia centrale e settentrionale aventi una economia depressa, io facevo cosa utile per tutti e davo alla Camera il modo di conferire un senso di fraternità ampia e generosa a questa legge a favore di tutti coloro che veramente ne hanno

bisogno. In sostanza noi non chiediamo un centesimo di più di quanto riservato all'Italia centrale e settentrionale, chiediamo solo che di questi stanziamenti si faccia una più equa distribuzione, fra i comuni di tali regioni centrali e settentrionali.<sup>7</sup>

Ivi ci sono dei comuni che sono a posto: ce ne sono degli altri che non sono a posto e che soffrono. E allora noi diciamo che, nei limiti di questi stanziamenti, il ministro deve giudicare volta per volta e provvedere ad estendere a tali comuni disgraziati le più larghe provvidenze riservate ai comuni del Mezzogiorno. L'onorevole ministro vedrà le richieste, esaminerà le varie situazioni e vedrà il da farsi. Onorevole ministro, ella è stata con me ad Aulla, paese che ha avuto il 96 per cento delle abitazioni rase al suolo. Cosa volete che faccia da solo questo comune? Ella è stato con me a Villafranca, ha visto Ripa di Versilia dove non c'è più un muro che sia alto 50 centimetri; tutto è distrutto. Ella ha visto questi paesi, questi comuni; e perciò quando questi comuni, che si trovano in tali condizioni, presenteranno le loro domande e chiederanno le stesse agevolazioni che si stabiliscono per il Mezzogiorno, lei provvederà e dimostrerà, così, che questa legge è fatta per tutti gli italiani che si trovano nelle più dolorose condizioni. Ed alla Camera e in particolare a voi, colleghi dell'Italia meridionale, io chiedo questo atto fraterno per tutti coloro che soffrono e hanno bisogno. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. All'articolo sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, dopo la parola: Cittaducale, aggiungere: nonchè ai territori dei comuni della provincia di Gorizia ed a quelli dei mandamenti di Cervignano, Cividale, Tarcento, Gemona, Tolmezzo e Pontebba della provincia di Udine* ».

SCHIRATTI, CARRON, GIROLAMI, BARESI.

« *Dopo la parola: Cittaducale, aggiungere: nonchè ai territori delle provincie di Padova, Rovigo e Venezia, compresi nei mandamenti di Adria, Cavarzere e Chioggia e dei comuni di Codevigo, Arzergrande, Correzzola, Agna ed Anguillara Veneta* ».

GUI, GATTO, COSTA.

« *Al primo comma, dopo la parola: Cittaducale, aggiungere: nonchè delle provincie montane della cerchia alpina* ».

VALSECCHI, MELLONI, CORONA GIACOMO, ARIOSTO, CHIARINI, FARINET, PACATI, CREMASCHI CARLO, LONGONI, TOSI, BIANCHINI, BERTOLA.



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

« All'emendamento a firma Schiratti, Caron, Girolamo e Baresi, alle località lì elencate e cioè dopo: Pontebba, aggiungere: Spilimbergo e Maniago.

CECCHERINI, ARIOSTO, CAVINATO, ZAGARI, BETTINOTTI, LONGHENA, CESSI, CHIARAMELLO, SIMONINI, COSTA.

Chiedo ai presentatori dei vari emendamenti e cioè gli onorevoli Schiratti, Gui, Valsecchi, Ceccherini se consentono e aderiscono al testo proposto dall'onorevole Angelini. Onorevole Schiratti?

SCHIRATTI. Io ho già aderito precedentemente all'emendamento Angelini. Ma ora mi pongo un problema di procedura, ed è questo: se l'emendamento Angelini è accolto, io, per quanto mi riguarda, ritiro il mio emendamento perché lo ritengo assorbito. Ma se l'emendamento Angelini non fosse accolto?

PRESIDENTE. È evidente: ella subordina la rinuncia al suo emendamento all'approvazione dell'emendamento Angelini.

SCHIRATTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi?

VALSECCHI. Mi associo all'onorevole Schiratti e qualora sia accolto l'emendamento Angelini acconsento a ritirare il mio.

PRESIDENTE. Onorevole Gui?

GUI. Anch'io sono d'accordo con l'onorevole Schiratti.

PRESIDENTE. Onorevole Ceccherini?

CECCHERINI. Mi associo anch'io a quanto ha detto l'onorevole Schiratti.

AMADEI. Chiedo di parlare sull'emendamento Angelini.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Avrei appoggiato l'emendamento dell'onorevole Angelini nella formulazione che da lui era stata inizialmente proposta, cioè: dopo le parole « nelle provincie di Frosinone e di Latina » aggiungere: « e di Massa Carrara ».

Per la stessa ragione voterò a favore dell'emendamento così come è stato successivamente presentato dall'onorevole Angelini, essendo più idoneo a superare una posizione di carattere egoistico e per poter comprendere in queste agevolazioni altri comuni della Toscana e dell'Italia settentrionale che purtroppo, disgraziatamente, si son venuti a trovare — a causa della guerra e della depressione economica — nelle condizioni particolarmente disagiate e gravi della provincia di Massa Carrara.

Alle esemplificazioni portate qui dall'onorevole Angelini, io potrei aggiungere altre:

potrei citare oltre a Ripa, Strettoia, Serravezza, Castelnuovo di Garfagnana, dove le distruzioni della guerra raggiungono il 94-95 per cento! Potrei dirvi che nella provincia di Massa Carrara vi è uno stato di cronica miseria, che risale a prima della guerra. Per citarvi un esempio, che ci costringe a riflettere seriamente sulla situazione di questa provincia, vi dirò che l'industria chiave era ivi rappresentata dalla escavazione e lavorazione dei marmi, industria che assorbiva la maggior parte della mano d'opera operaia. Ebbene, oggi nella città di Massa vi sono più maestri elementari e più professori insegnanti di scuola media che non operai addetti a quella industria che dava pane e vita a tutta la città di Massa! Vi dirò che prima vi era una certa risorsa agricola in questa provincia: ebbene, cinque milioni di metri quadrati di terreno sono stati sottratti all'agricoltura per la costruzione, effettuata nel 1938, di una magnifica zona industriale. Questa zona industriale che assorbiva migliaia di lavoratori e che un tempo risuonava gioiosa della musica del lavoro nelle fabbriche e nelle officine, ora tace! La miseria è divenuta talmente spaventosa che la città di Massa, decorata di medaglia d'oro per la eroica resistenza che fece al tedesco, ha dovuto soggiacere alla umiliazione di mandare in giro nelle provincie più ricche alcuni camion per raccogliere viveri onde sfamare i suoi bambini. Ma su questa penosa situazione mi riprometto di parlare in sede più opportuna ove possa aver modo di sviluppare ampiamente gli argomenti.

Non intendo però, in questo breve intervento, restringere il problema che purtroppo, nella situazione in cui si trova oggi il Paese, non è limitato alla provincia di Massa Carrara, alla Versilia o alla Garfagnana, ma è un problema grave che incombe sulla Toscana (vedi Livorno e Pisa) e sulla Liguria e su tanti paesi dell'Italia settentrionale. Il mio Gruppo, quindi, appoggerà l'emendamento dell'onorevole Angelini che è comprensivo di tutte queste situazioni gravi — e talora tragiche — che purtroppo esistono nel nostro Paese. (Applausi).

BERNIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNIERI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Amadei. Vorrei spiegare ancora le ragioni per le quali io ritengo che la Camera debba approvare il nuovo emendamento proposto dall'onorevole Angelini, perché ci sono moltissimi comuni dell'Italia settentrionale e centrale che si trovano in

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

condizioni per nulla dissimili da quelle dell'Italia meridionale.

D'altra parte, è vero che un gran numero di questi comuni ha tale scarso sviluppo industriale ed un'economia agricola così povera ed un incremento demografico così elevato che vi si manifesta il più profondo squilibrio. E bene ha fatto l'onorevole Angelini a ricordare l'esempio della provincia di Massa Carrara, perché essa si trova all'estremo limite della linea gotica, in quella fascia del nostro paese che più di ogni altra parte d'Italia ha subito le distruzioni della guerra.

Ora, se è giusto che l'onorevole Angelini abbia ritirato l'emendamento precedentemente proposto, col quale chiedeva di aggiungere alle province di Frosinone e di Latina anche Massa Carrara, io ritengo altrettanto necessario fare mio questo suo primo emendamento, subordinandolo all'accettazione di quello ora proposto dall'onorevole Angelini.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

CARCATERRA, *Relatore*. A mio avviso, noi ci troviamo di fronte ad una legge ogni qualvolta l'Assemblea legislativa fa una dichiarazione di volontà con la quale dà dei criteri direttivi precisi per la condotta o del potere esecutivo o del potere giudiziario.

Ora mi domando, quale suggerimento di condotta sia dato in questa formulazione di emendamento aggiuntivo, quando si dice che il ministro dei lavori pubblici « a suo criterio » estenderà questa legge a questo o a quel comune dell'Italia centrale e settentrionale.

In realtà questo articolo di legge finisce per essere una delega illimitata del potere legislativo al potere esecutivo: ciò che la Costituzione vieta. Ma c'è di più, c'è una ragione sostanziale: tutte le ragioni fatte valere qui, alle quali potrei associarmi, si fondano sulle condizioni in cui si trovano i paesi che sono stati nominati, condizioni derivanti dalla guerra. Ora, per questi paesi vi è la legislazione speciale per i danni di guerra. Evidentemente si è sbagliato indirizzo. Non è a questa legge che questi comuni devono far ricorso, ma alla legge speciale per le indennità di guerra.

AMADEI. C'è una miseria incallita.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Debbo aggiungere alle conclusioni del rela-

tore un triplice ordine di considerazioni che farò brevissimamente.

Prima: la legge non è che trascuri le regioni d'Italia che non siano comprese in quella meridionale ed insulare. Essa, anzi, nel suo fondamento, ha per oggetto opere di competenza degli enti locali di tutta Italia.

Seconda considerazione: poiché esiste indiscutibilmente un problema dell'Italia meridionale ed insulare che il Parlamento ha ritenuto più volte con sue manifestazioni non equivocate di voler comunque (anche se con mezzi modesti) affrontare, questa è la ragione per la quale noi insistiamo su queste agevolazioni particolari in favore dell'Italia meridionale.

Terza: credo che la suggestione dei vari deputati per assimilare le regioni delle cui necessità si rendono interpreti alle altre dell'Italia meridionale, sia dovuta alla formula dell'articolo 16, dove si dice che le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni, ecc., si estendono alle province di Frosinone, di Latina ed all'ex circondario di Cittaducale.

Qui, onorevoli colleghi, non abbiamo fatto alcuna concessione particolare. Ci siamo unicamente riferiti ad altre disposizioni di leggi precedenti in cui Frosinone, Latina e Cittaducale sono state considerate come appartenenti all'Italia meridionale per ragioni di prevalente carattere storico da tutti conosciute. Non solo l'Abruzzo ma anche il territorio del Frusinate e di Cittaducale appartenevano, prima dell'unificazione italiana, al reame di Napoli. Di qui la ragione della loro attribuzione all'Italia meridionale.

Se dovessimo estendere a tutta l'Italia i benefici particolari previsti per il meridione, tanto valeva non considerare i motivi speciali che militano a favore di esso. Mentre abbiamo voluto sottolineare il problema dell'Italia meridionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, mantiene il suo emendamento?

ANGELINI. Alcuni colleghi non hanno forse completamente afferrato il concetto che queste esigenze dei comuni dell'Italia centrale e settentrionale devono essere soddisfatte sui fondi riservati all'Italia centrale e settentrionale. Quindi, non si toccano i fondi riservati all'Italia meridionale. Noi, quasi tutti rappresentanti dell'Italia centrale e settentrionale, chiediamo ai colleghi che questi denari vengano amministrati con un senso di umanità e di giustizia. (*Applausi*). Quindi, mantengo l'emendamento.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Allora quale portata esso ha in questi limiti?

ANGELINI. Questa: che, quando nell'Italia centrale e settentrionale esistono dei comuni la cui economia è depressa e la cui situazione è tale per cui non possono far luogo coi loro mezzi alle esigenze d'igiene, alle esigenze scolastiche, alle esigenze ospedaliere e alle esigenze stradali e non hanno la possibilità di corrispondere quelle differenze finanziarie, sia possibile — esaminata la situazione di tali comuni — poter dare un contributo maggiore. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16:

« Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e dell'ex circondario di Cittaducale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione, salvo il necessario coordinamento, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Angelini:

« Le agevolazioni previste dalla presente legge per i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili, a valere sugli stanziamenti ad essi riservati, anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale quando la situazione di tali comuni possa, a giudizio del Ministro dei lavori pubblici, considerarsi simile a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia ».

(*È approvato*).

Gli emendamenti Schiratti, Gul, Valsecchi e Ceccherini si intendono pertanto assorbiti.

Passiamo all'articolo 16-bis. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Per l'articolo 19 vi è la proposta di soppressione, sulla quale concordano Commissione e Governo.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo alla Camera di autorizzare la Presidenza a coordinare il testo del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se ritiene tollerabile quanto, in ispreto alla Carta costituzionale e alla stessa legge fascista di pubblica sicurezza, ebbe a verificarsi in provincia di Reggio Calabria, dove, durante alcune agitazioni sindacali, rispettivamente a Cittanova, il 28 giugno 1949, un organizzatore sindacale venne tradotto e rimpatriato con conseguente diffida a non ritornare; a Rizziconi, il 4 luglio 1949, altro organizzatore venne rimpatriato con foglio di via obbligatorio; ed infine a Villa San Giovanni, la notte dal 2 al 3 luglio 1949, in cui, durante lo sgombrò dei locali di una azienda, praticato dalle autorità di pubblica sicurezza, vennero selvaggiamente randellati e contusi lavoratori, lavoratrici e bambini, nonché privati della libertà, per tutta una notte, altri due organizzatori sindacali.

« SURACI, GERACI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e della difesa, per conoscere le ragioni per le quali non è ancora avvenuto il passaggio del personale civile attualmente alle dipendenze degli uffici del Genio militare per le requisizioni AA. dal Ministero della difesa a quello del tesoro, nonostante richiesta di cui a foglio 114931 del 3 giugno 1949.

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'Africa Italiana, per conoscere:

1°) se siano intercorse trattative con il Governo abissino per la definizione della situazione giuridica ed economica venuta a crearsi al termine del conflitto con l'occupazione, la requisizione o comunque la presa di possesso da parte di Enti e sudditi abissini dei beni immobili di legittima proprietà di cittadini italiani già residenti nel territorio dell'ex Impero e quale ne sia stato l'esito;

2°) quali provvedimenti siano in corso di preparazione o già preparati per il risarcimento o l'indennizzo del danno subito, ai cittadini interessati, che già da anni attendono di rientrare in possesso almeno del valore corrispondente ai beni posseduti, spesso derivanti da anni di sacrifici e di lavoro e da capitali trasferiti dalla Madre Patria;

3°) se non sia opportuno, nell'attuale fase di emanazione di provvedimenti per la ricostruzione, concretare con gli organi compe-

tenti un provvedimento che possa soddisfare le esigenze e le giuste pretese di una categoria di cittadini particolarmente degna per le prove fornite di abnegazione, spirito di sacrificio e attaccamento al lavoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DEL BO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se — in relazione alle vive preoccupazioni della popolazione interessata — non ritenga di intervenire tempestivamente presso il Provveditorato agli studi competente, per evitare il trasferimento delle scuole elementari del comune di Lettere (Napoli) dal circolo didattico di Gragnano a quello, costituendo, di Pompei, disposto dal Provveditorato medesimo. Tale trasferimento turba una situazione scolastica palesatasi nei decenni la più rispondente alle esigenze della popolazione interessata, in quanto:

a) la deficiente viabilità della zona e la inesistenza di mezzi di comunicazione periodici diretti rendono il trasferimento Lettere-Pompei più lungo, disagiato e dispendioso di quanto non lasci sopporre la distanza di 25 chilometri tra i due paesi, e contribuiscono altresì a determinare una minore efficienza della azione di controllo del direttore didattico;

b) il territorio di Lettere non ha alcun rapporto — né amministrativo, né economico, né religioso (mandamento: Gragnano; ufficio del registro: Castellammare di Stabia; Commissione distrettuale delle imposte: Castellammare di Stabia; diocesi: Castellammare di Stabia) — con Pompei. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CHATRIAN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti che intende adottare per venire incontro alla insufficienza finanziaria dell'E.C.A. di Napoli.

« Si confrontino all'uopo le assegnazioni statali per Milano in 500 milioni contro i soli 230 per Napoli, mentre è noto quali siano le esigenze dei due comuni nel campo assistenziale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere i provvedimenti che intende adottare

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

perché il teatro San Carlo di Napoli sia posto in condizione di assoluta parità con la Scala di Milano e con l'Opera di Roma; e per conoscere altresì a che punto si trova la elaborazione del progetto per la nuova legislazione sul teatro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali sono le ragioni che impediscono di delegare i provveditori agli studi a concedere il nulla osta per il passaporto agli insegnanti titolari che intendono passare le vacanze all'estero o intendono fare viaggi all'estero per ragioni di studio.

« La concessione verrebbe a sveltire una pratica burocratica che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere abolita, così da rendere gli insegnanti pari a tutti gli altri cittadini della Repubblica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'avviso di concedere anche per l'anno scolastico 1949-50 le assegnazioni delle « sedi provvisorie » e dei « comandi », nella misura di severa strettezza dell'anno 1948-59, tanto per gli insegnanti di scuola secondaria quanto per quelli di scuola elementare. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che le prove orali dei concorsi a cattedre di scuole secondarie non sono pubbliche e che quasi sempre i candidati non sono ascoltati da tutta la commissione esaminatrice, ma da un solo esaminatore.

« L'interrogante chiede, altresì, quali provvedimenti intende prendere il Ministro della pubblica istruzione perché i concorsi abbiano ad espletarsi nei precisi termini delle leggi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali provvidenze intendono adottare, anche in via di sgravi fiscali, a favore degli agricoltori del comune di Miglionico, a seguito dei gravi danni da essi subiti

per effetto della tempestosa grandinata del 5 luglio 1949, che ha gravemente colpito piantagioni e prodotti di vigneti, oliveti e frutteti in genere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se — dato il progressivo sgretolamento a cui sono esposti, nello stato attuale di abbandono, i ruderi della caserma di Santa Maria in Potenza, già sede della scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria, fortemente disastata dai bombardamenti aerei del 9 settembre 1943 — non ravvisi la necessità e l'urgenza di adottare, alternativamente, la soluzione o di disporre la ricostruzione della caserma o di cedere l'edificio disastato al Comune, che provvederebbe a ricostruirlo adattandolo ad abitazioni popolari, in vista anche della grande penuria di alloggi da cui è afflitto quel capoluogo di provincia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BIANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere per quali ragioni ancora non si è provveduto a pagare, per parte del Ministero o dell'Ente serico nazionale, i contributi integrativi dovuti ai bachicoltori per la campagna bacologica del 1947. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« SCOTTI ALESSANDRO, TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere:

1°) le ragioni per le quali non vengono emanate disposizioni per l'annullamento del diniego del Ministero ad eseguire le precise disposizioni della legge (decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425; decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 413) sul riconoscimento del diritto dei ferrovieri soci di cooperative edilizie, i quali, per persecuzione politica, furono privati degli alloggi loro spettanti;

2°) quali provvedimenti si intendano prendere per sollecitare gli organi amministrativi a porre termine ad uno stato di così palese ingiustizia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno promuovere l'esten-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

sione della corresponsione dell'indennità di carovita ai dipendenti dallo Stato e dagli enti locali anche per i figli studenti fino al completamento del corso di studi ed in ogni caso non oltre il compimento del 26° anno di età (età analoga a quella stabilita per l'adempimento degli obblighi militari) e sempre che i figli non siano occupati e non abbiano redditi propri di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle norme vigenti che escludono dalla concessione anche i figli minorenni.

« Per compensare in linea di massima l'onere che scriverà dall'adozione del provvedimento sopra auspicato, potranno — in via di esempio — essere esclusi dalle quote complementari i familiari dei dipendenti, i quali abbiano redditi propri, derivanti non solo dal lavoro, ma anche da proprietà mobiliari ed immobiliari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché vengano definite le numerose pratiche riguardanti la liquidazione degli indennizzi per merci requisite dalle truppe alleate, le quali giacciono da lunghissimo tempo negli uffici.

« La causa della mancata definizione risiede nel fatto che per la difettosa dizione delle disposizioni riguardanti le dette liquidazioni sono sorte difficoltà in merito alla determinazione dei prezzi da assumere come base per le liquidazioni stesse.

« Nel frattempo sono stati corrisposti in taluni casi degli acconti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, ma tali acconti, per i criteri eccessivamente prudenziali degli uffici, sono stati contenuti in misure talmente esigue da non rappresentare neanche una quota apprezzabile del risarcimento dovuto. Si noti, inoltre, che tali acconti, per la loro ristrettissima entità, hanno posto le ditte interessate in una condizione anche peggiore di quelle altre ditte che, per essere il danno subito inferiore all'importo di 2 milioni, hanno potuto, con procedura spedita, ottenere integrale soddisfazione dei loro crediti dalle Intendenze di finanza, la cui competenza a liquidare fu precisamente fissata fino alla concorrenza dell'importo di 2 milioni.

« Si tratta di mettere a termine una situazione di grave disagio accusata da diverse ditte industriali senza dover ricorrere ad alcun provvedimento legislativo, e cioè col met-

tere semplicemente in attività un organo che la legge già stabilisce e che finora non è stato fatto funzionare, cioè il Comitato previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo sopra citato.

« L'interrogante fa presente la necessità che il Ministro del tesoro prenda a cuore la situazione prospettata, nella quale sono implicate anche delle modeste aziende industriali che giustamente fanno assegnamento sul riconoscimento dei loro diritti e sulla percezione di somme che, se anche modeste, hanno molta importanza per aiutarle a superare gli assillanti problemi produttivi del momento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE' COCCI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

FAILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Chiedo quando il ministro dell'interno intende rispondere ad una mia interrogazione sulla smobilitazione del personale delle miniere di asfalto di Ragusa.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro interessato.

**La seduta termina alle 20.50.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta. (393). — (*Relatore: Chiaramello*);

Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° luglio 1945. (*Approvato dal Senato*). (504). — (*Relatore: Caccuri*);

Nome per l'arte negli edifici pubblici. (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (328-B). — (*Relatore: Dal Canton Maria Pia*).

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali. (*Urgenza*). (371).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). — (Relatori: Rocchetti e Artale, *per la maggioranza*; Capalozza e Ferrandi, *di minoranza*);

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (Modificato dal Senato). (22-B). — (Relatore: Tesauro);

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (Urgenza). (175). — (Relatori: Dominè e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*).

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE MARTINO CARMINE: Istituzione ed ordinamento dell'Ente incremento edilizio (E.I.E.)

(271). — (Relatori: Tambroni, *per la maggioranza*, e Matteucci, *di minoranza*).

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P. (438). — (Relatore: Corbino);

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (Approvato dal Senato). (251). — (Relatore: Tozzi Condivi).

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI